

# RESOCONTO

## SOMMARIO E STENOGRAFICO

662.

### SEDUTA DI LUNEDÌ 31 GENNAIO 2000

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI PETRINI**

#### INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> .....	III-V
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	1-42

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> .....	1	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 6669)</i> .	1
		Presidente .....	1
<b>Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (Modifica nella composizione)</b> .....	1	Bonito Francesco (DS-U) .....	19
		Bruno Donato (FI) .....	41
<b>Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2000: Giusto processo (A.C. 6669) (Discussione)</b> .....	1	Cola Sergio (AN) .....	14
		Finocchiaro Fidelbo Anna (DS-U), <i>Relatore</i> .....	2
		Li Calzi Marianna, <i>Sottosegretario per la giustizia</i> .....	6

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega forza nord per l'indipendenza della Padania: LFNIP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; comunista: comunista; Unione democratica per l'Europa: UDEUR; misto: misto; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano: misto-RI; misto-cristiani democratici uniti: misto-CDU; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.**

	PAG.		PAG.
Mancuso Filippo (FI) .....	31	( <i>Repliche del relatore e del Governo - A.C. 6669</i> ) .....	42
Marotta Raffaele (FI) .....	8	Presidente .....	42
Parenti Tiziana (misto-SDI) .....	25	Finocchiaro Fidelbo Anna (DS-U), <i>Relatore</i> .....	42
Pecorella Gaetano (FI) .....	37	Li Calzi Marianna, <i>Sottosegretario per la giustizia</i> .....	42
Saponara Michele (FI) .....	33	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> .	42
Taradash Marco (misto-P. Segni-RLD) ....	22		

---

**N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.**  
**Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.**

## RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PIERLUIGI PETRINI

**La seduta comincia alle 15.**

*La Camera approva il processo verbale della seduta del 24 gennaio 2000.*

### **Missioni.**

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono ventisei.

**Modifica nella composizione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.**

*(Vedi resoconto stenografico pag. 1).*

**Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2000: Giusto processo (6669).**

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*, ricorda che il provvedimento d'urgenza è volto a prevedere una disciplina transitoria a seguito dell'introduzione nella Costituzione dei cosiddetti principi del giusto processo; fa altresì presente che la Commissione, dopo un dibattito ampio e complesso, ha deliberato di modificare il decreto-legge, tenendo conto, in coerenza

con il testo del Governo, della necessità di non compromettere i processi in corso e di introdurre criteri di valutazione più rigorosi e garantisti, evitando disparità di trattamento tra gli imputati ed impedendo incomprensibili scarcerazioni o inammissibili limitazioni dei diritti di libertà.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, definito « indispensabile » ed « improcrastinabile » il provvedimento d'urgenza, conferma la disponibilità del Governo a fornire il proprio fattivo contributo al dibattito, eventualmente proponendo correttivi al testo licenziato dalla II Commissione, che rappresenta peraltro un punto di equilibrio tra l'esigenza di applicare i nuovi principi costituzionali concernenti le garanzie del processo e la necessità di salvaguardare la funzionalità complessiva del cosiddetto sistema giustizia.

RAFFAELE MAROTTA evidenzia le ragioni per le quali il gruppo di Forza Italia non ritiene condivisibile l'impostazione del provvedimento d'urgenza: sottolinea, in particolare, che la legge costituzionale n. 2 del 1999 contiene principi di immediata attuazione; ne consegue la necessità di applicare regole univoche a tutti i procedimenti penali in corso.

PRESIDENTE constata l'assenza del deputato Meloni, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

SERGIO COLA, giudicata assolutamente non condivisibile e grave l'interpretazione dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, che ha indotto la

maggioranza a prevedere una deroga transitoria ai principî in essa sanciti, ritiene che la tutela di diritti costituzionalmente garantiti non possa essere compromessa dall'esigenza di conservazione delle prove nei procedimenti penali in corso; esprime pertanto la contrarietà del Polo per le libertà, ed in particolare del gruppo di Alleanza nazionale, al provvedimento d'urgenza, auspicando che un ulteriore confronto in Comitato dei nove possa determinare un miglioramento del testo.

FRANCESCO BONITO, sottolineata l'esigenza di una corretta interpretazione della legge costituzionale n. 2 del 1999, laddove prevede una normativa transitoria volta a disciplinare l'applicazione dei principî del « giusto processo » ai procedimenti penali in corso, anche al fine di non vanificare l'attività probatoria nell'ambito di importanti processi di mafia, giudica meritevole di conversione il provvedimento d'urgenza, pur non escludendo la possibilità di un ulteriore confronto volto alla ricerca di soluzioni su cui possa registrarsi un più ampio consenso.

MARCO TARADASH invita il Governo e la maggioranza ad un « ripensamento », rilevando che il provvedimento d'urgenza, il cui testo è stato peggiorato dalla Commissione, ha portato a reintrodurre nell'ordinamento giuridico una serie di « categorie » soppresse a seguito della modifica dell'articolo 111 della Costituzione.

TIZIANA PARENTI, paventato il rischio che possano determinarsi situazioni di disparità di trattamento processuale, sottolinea la necessità di garantire il principio della certezza del diritto e di « adeguare » le modalità del contraddittorio, evitando interpretazioni distorsive.

FILIPPO MANCUSO, rilevata la natura « contraddittoria » ed « equivoca » di una normativa ordinaria che giudica « scadente » ed « inapplicabile » e che elude il dettato costituzionale anche nella formulazione letterale, ribadisce le ragioni della ferma protesta nei confronti di una mag-

gioranza « rozza » ed « illiberale », che propone disposizioni normative inaccettabili ma necessarie alla realizzazione degli « imperativi » di una « corrente politica » che si identifica, purtroppo, con la sinistra o con una sua parte.

MICHELE SAPONARA ribadisce le ragioni della netta contrarietà al provvedimento d'urgenza, sottolineando, in particolare, che le modifiche apportate dalla Commissione configurano una vera e propria « sconfessione » dei principî del giusto processo, in contrasto con il dettato costituzionale; auspica pertanto che il dibattito in corso possa indurre a riconoscere la « ragionevolezza » delle proposte formulate in materia dall'opposizione.

GAETANO PECORELLA, rilevato che non si è ancora acquisita l'esatta portata dei principî del « giusto processo », rileva che il testo della Commissione, a suo giudizio peggiore dell'originaria formulazione del decreto-legge, oltre a presentare profili di incostituzionalità, determina un inaccettabile « congelamento » dei principî inseriti nella Carta fondamentale, unitamente a disparità di trattamento tra imputati; ritiene peraltro che la norma transitoria debba restare in vigore fino a quando l'ordinamento giuridico non sarà adeguato ai nuovi contenuti dell'articolo 111 della Costituzione e che le nuove prove debbano essere assunte in dibattimento o nell'incidente probatorio, secondo le regole poste dalla stessa norma costituzionale.

DONATO BRUNO, stigmatizzata l'assenza dei rappresentanti della maggioranza dal dibattito odierno, ritiene che non si debba procedere ad una « sospensione » delle garanzie; auspica pertanto il superamento del testo della Commissione in favore dell'ipotesi prospettata dal deputato Pisapia, che reputa più adeguata a dare applicazione a quanto previsto dalla legge costituzionale che ha modificato l'articolo 111 della Costituzione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito al dibattito.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, rinuncia alla replica.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 1° febbraio 2000, alle 10.

*(Vedi resoconto stenografico pag. 42).*

**La seduta termina alle 18,45.**

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PIERLUIGI PETRINI

**La seduta comincia alle 15.**

TIZIANA MAIOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 gennaio 2000.

(È approvato).

### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Bindi, Calzolaio, Cananzi, Cimadoro, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Di Nardo, Fassino, Gambale, Ladu, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Melograni, Micheli, Morgando, Ranieri, Ruberti, Scoca, Sica, Turco e Armando Veneto sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Modifica nella composizione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 28 gennaio 2000, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi-

stenza sociale, la senatrice Maria Grazia Siliquini, in sostituzione del senatore Riccardo Pedrizzi, dimissionario.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (6669).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo.

*(Discussione sulle linee generali*  
— A.C. 6669)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari di Forza Italia e di Alleanza nazionale ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Finocchiaro Fidelbo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame del provvedimento ha già registrato in Commissione un dibattito ed un confronto di eccezionale interesse. Lo affermo preliminarmente, perché sono convinta che la discussione in aula ed il lavoro del Comitato dei nove, nonché l'esame del testo definitivo debbano essere una prosecuzione del lavoro sin qui svolto, un'ulteriore occasione di approfondimento, di ascolto reciproco, di ricerca comune e di soluzioni comuni, nonché di comune assunzione di responsabilità. Non può essere altrimenti, se non vogliamo ridurre la qualità delle questioni affrontate e se non vogliamo segnare con uno scontro infecondo la prima occasione data al legislatore ordinario di affrontare le complesse questioni applicative che derivano dall'approvazione del testo costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione. Resto convinta che l'introduzione dei principi del processo equo, o giusto processo, come si dice comunemente, sia ormai un bene indisponibile rispetto ad ogni utilizzazione effettuata sulla base di logiche di schieramento. Quella norma ha ridisegnato i confini del rapporto fra libertà dell'individuo e autorità dello Stato, che si misura nel processo penale; ha affermato compiutamente la nostra volontà di imprimere al sistema processuale un carattere accusatorio affermando fortemente il principio di parità tra accusa e difesa e il diritto al contraddittorio; ha definitivamente posto la questione del rapporto tra diritto al silenzio del coimputato, principio di responsabilità del dichiarante e diritto di difesa. È stato cioè compiuto il passo definitivo per una riforma del nostro sistema processuale che, non solo sia coerente con gli impegni assunti dal nostro paese in ordine alla creazione dello spazio comune europeo di libertà, giustizia e sicurezza, ma ci metta in grado di disporre di una prova penale che, alla scadenza del 2005, possa circolare negli ordinamenti degli altri paesi europei, traguardo indispensabile per non

disperdere per quella via lo sforzo eccezionale di questi anni e per dare all'Italia ingresso nell'Unione europea.

L'articolo 111 della Costituzione, anche per questo verso, è ormai intangibile, è pezzo del nuovo patto sociale a cui tutti siamo vincolati; la sua attuazione compiuta, la sua traduzione piena nel nostro processo penale, ma anche nel nostro processo civile e amministrativo è oggi responsabilità ineludibile del Parlamento e del Governo, ma anche di quella parte della classe dirigente, avvocatura, magistratura, studiosi del processo che, proprio in questi giorni, affrontando in Commissione il validissimo testo pervenutoci dal Senato, abbiamo già coinvolto nei nostri lavori. Con il testo del provvedimento in esame il Governo ha affrontato l'altra responsabilità che abbiamo di fronte: l'approvazione della disciplina transitoria, che è applicabile ai procedimenti in corso. Questa responsabilità nasce esplicitamente dall'articolo 2 della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111. È su quella previsione che si misura l'obbligatorietà dell'emanazione del decreto-legge, con riguardo alla necessità e all'urgenza di consentire l'ulteriore svolgimento dei processi in corso, così attuando e rispettando i principi di buon andamento, di efficienza dei processi penali e di conservazione degli atti processuali e ciò per l'immediata vigenza della nuova norma dell'articolo 111.

Se il legislatore costituzionale avesse ritenuto che i principi dell'articolo 111 andassero immediatamente applicati anche ai procedimenti in corso, a far data dall'entrata in vigore della legge costituzionale, non avrebbe espressamente previsto la riserva di legge ordinaria per il regime transitorio. Ancora, e più esplicitamente: se avesse voluto vincolare il legislatore transitorio a dettare strumenti processuali per l'immediata applicazione della riforma ai procedimenti in corso, avrebbe espressamente previsto: « i principi contenuti nella presente legge si applicano ai procedimenti in corso e la legge ne regola l'applicazione ». La formulazione adoperata - « la legge regola

l'applicazione dei principi» — sancisce, al contrario, una riserva di legge nei confronti del legislatore ordinario che, come è noto, per costante giurisprudenza costituzionale, non incontra nella definizione del regime transitorio altro limite alla propria discrezionalità che quello recato dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione o dal criterio di manifesta irragionevolezza.

Ho voluto soffermarmi su questo aspetto, perché da ciò è dipesa, e fortemente, la scelta effettuata dal Governo e dalla Commissione rispetto alle soluzioni possibili.

Il testo del decreto-legge è conosciuto ai colleghi. Esso contiene due scelte: la prima è una scelta minimalista, per così dire, di fronte alla possibilità di dettare contestualmente con decreto, magari recependo il testo del Senato, una modifica compiuta del codice di procedura penale, introducendo insieme la disciplina transitoria. Credo che questa scelta, che è stata definita minimalista, sia assolutamente coerente con gli orientamenti espressi dalla Commissione giustizia della Camera nel corso della discussione generale sul provvedimento che ci è pervenuto dal Senato.

La seconda consiste nel fatto che, considerato come principio cardine della riforma quello del diritto al contraddittorio, la scelta del Governo è stata quella di garantirlo agli imputati sotto il profilo della valutazione della prova, piuttosto che sotto quello della formazione della prova.

È il caso tuttavia di analizzare più puntualmente le singole disposizioni, in modo da dare conto compiutamente — spero — delle osservazioni emerse dal dibattito in Commissione e delle scelte compiute.

L'articolo 1, comma 1, prevede che «Fino alla data di entrata in vigore della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di

entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento».

Tre questioni emergono dall'analisi di questo primo comma. La prima riguarda l'ambito di durata della disciplina transitoria. Un'obiezione comune fatta dai colleghi della Commissione è stata quella che tale formulazione probabilmente poteva essere espunta dal testo, essendo nell'assoluta convinzione di tutti, ed essendo peraltro inoppugnabile, che la legge costituzionale è entrata in vigore nel momento della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda la scelta della data dalla quale applicare la norma transitoria, il testo del Governo prevede che siano fatti salvi i procedimenti nei quali non sia stato ancora aperto il dibattimento. Quella operata dal Governo è una scelta legittima, nell'ambito della discrezionalità propria del legislatore ordinario che operi in regime transitorio, ma una parte dei colleghi ha sollevato un'obiezione, riguardante il rischio collegato all'intervenire della disciplina in una fase del procedimento nella quale il potere del pubblico ministero di integrazione della prova è già ridotto. A tale proposito richiamo, in particolare, la modifica introdotta dalla legge Carotti Saraceni n. 479 del 1999 all'articolo 430-*bis* del codice di procedura penale.

La conseguenza sarebbe che la strategia processuale del pubblico ministero, ma anche della difesa, risulterebbe impostata rispetto ad un diverso sistema di utilizzabilità delle cosiddette prove dichiarative e quindi con la possibilità di risolversi in una compromissione del principio di parità tra le parti.

Faccio un esempio affinché sia chiaro per tutti i colleghi, non tanto per quelli presenti che ascoltano e che ovviamente sono consapevoli degli argomenti che stiamo trattando, ma per quelli che leggeranno il resoconto. Faccio l'esempio di un collaborante che rifiuti l'esame incrociato dibattimentale che prima era utilizzabile alla stregua del codice di procedura penale e della sentenza della Corte costi-

tuzionale n. 361 del 1998 e che, invece, risulterebbe inutilizzabile alla luce dei nuovi principi di valutazione della prova, anche soltanto quelli dettati dal secondo comma del decreto. Questo è il pericolo, colleghi, rispetto al quale non possiamo far finta di non vedere. Non possiamo far finta di non comprendere quali potrebbero essere i rischi gravi di compromissione sia di processi gravi per fatti di criminalità organizzata sia di processi che attengono alla commissione di reati di cosiddetta « criminalità di strada ».

Passo alla terza questione: « Fino all'entrata in vigore » — recita il testo dell'articolo 1 del decreto — « della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 (...) si applicano ai procedimenti penali in corso (...) nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento ». Credo che sia degna di apprezzamento un'osservazione espressa nel corso della discussione in Commissione in base alla quale potremmo ipotizzare una situazione per cui, in ragione della durata dei processi e del loro svolgersi per più gradi di giudizio, potrebbe accadere che uno stesso procedimento risulti regolato, in un primo tempo, dal codice di procedura penale vigente, in un secondo tempo dalle regole del decreto e in un terzo tempo dalle regole dettate dalla legge di conversione del decreto e, infine, dal testo in regime. Ciò produrrebbe il rischio di grave disparità di trattamento, oltre che enormi difficoltà applicative: pensate al caso di dichiarazioni di più coimputati sentiti in tempi diversi, alcuni dei quali rifiutino di rispondere. Le loro dichiarazioni andrebbero già nella stessa fase, per esempio nel dibattimento di primo grado, valutate in modo diverso, sino alla situazione limite di una disciplina diversa che intervenisse tra la lettura del dispositivo e la motivazione della sentenza. O pensate al caso di due imputati del medesimo reato; la posizione dell'uno stralciata e, sulla base di una regola di valutazione delle dichiarazioni non sottoposte al contraddittorio, condannato magari ad una pena assai

grave, mentre l'altro viene assolto perché, per la lunghezza del suo processo, si applicherebbe una diversa disciplina.

Questa preoccupazione di evitare che la successione di norme possa produrre, nel dinamismo delle fasi e dei gradi del processo, violazioni del principio di eguaglianza e quindi iniquità di trattamento è stata una delle preoccupazioni presenti nel dibattito e che ha determinato le scelte della maggioranza della Commissione. Nell'accoglimento del complesso delle osservazioni sopra riferite e raccogliendo i suggerimenti contenuti in tutti gli emendamenti, la determinazione della Commissione è stata quella di abrogare il primo comma del testo del decreto. Una scelta effettuata a maggioranza è stata quella di spostare indietro, proprio per le ragioni che ho detto in ordine alla compromissione delle strategie processuali, l'applicazione della disciplina transitoria con l'adozione del termine « processo » al posto del termine « procedimento ».

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto detta due regole che attengono alla valutazione della prova. In base alla prima regola « la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore ». Il Governo ha certamente recepito un'indicazione costituzionale, attenuandola con l'uso dell'avverbio « esclusivamente », il che significa che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi si sia sottratto al contraddittorio. Il testo costituzionale dice che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni.

Su questo punto, in Commissione, si è registrata un'insoddisfazione diffusa in ordine alla formula adottata, ma una adesione alla scelta del Governo, nella necessità di un reale e puntuale avanzamento nella definizione del criterio di valutazione e delle dichiarazioni di chi si sia sottratto al confronto dibattimentale, ovvero al contraddittorio. Vi è stato un

dibattito complesso e, alla fine, abbiamo registrato un comune orientamento, almeno su questo punto, che è stato poi tradotto nella formulazione del testo che la Commissione ha consegnato all'Assemblea: «...le dichiarazioni rese nel corso dell'indagine preliminare dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso che, per libera scelta, si è sottratto o si sottrae all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità». Con ciò la Commissione ha voluto esplicitamente — tra l'altro vi è menzione negli atti preparatori — sottolineare la necessità di un riscontro che fosse formato in contraddittorio, qualora si trattasse di dichiarazioni di un soggetto che avesse già depresso nella sede delle indagini preliminari. Si tratta di un decisivo passo in avanti, in piena coerenza con la scelta del decreto di operare sul piano della valutazione della prova, scegliendo un criterio di valutazione più avanzato e più garantista.

La seconda regola dettata nel testo del decreto-legge stabilisce che tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

Il testo del decreto-legge raccoglie la formulazione dell'attuale articolo 500, commi 4 e 5 (disciplina dettata per i testimoni). La scelta della Commissione, che ha raccolto gli esiti di un ampio dibattito, è stata la riscrittura di questa parte del testo del decreto-legge, sostituendola con la seguente: «Tali dichiarazioni possono essere valutate quando, sulla base di elementi concreti emersi dal dibattimento e verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame». Si tratta di una

verifica reale in contraddittorio, sulla base di elementi concreti, dell'esistenza di pressioni illecitamente esercitate sul dichiarante che rifiuti di sottoporsi al contraddittorio. È anche la soddisfazione di un'altra esigenza emersa dal dibattito: quella cioè di evitare la sospensione necessaria del processo e un giudizio incidentale per accertare e provare che fosse ricorsa, in quell'ipotesi, una illecita pressione. Anche in questo caso, però, si tratta di una piena conferma della scelta operata con il decreto-legge in esame.

Al testo del decreto-legge è stato poi aggiunto un ulteriore comma che è stato sottoposto all'attenzione dei colleghi da parte dell'onorevole Pisapia, con il quale si consente che nella fase intercorrente tra l'emissione del decreto che dispone il giudizio e la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'articolo 484 del codice di procedura penale, si possa procedere, su richiesta delle parti (pubblico ministero, imputato e suo difensore), alla celebrazione dell'incidente probatorio per ascoltare soggetti che rivestano la qualità di cui all'articolo 210 del codice di procedura penale e, quindi, siano o imputati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o abbiano, comunque, reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia relazione sarebbe incompleta — né sarebbe una fedele rappresentazione del dibattito in corso — se non dessi conto delle argomentazioni addotte da chi non ha condiviso il testo del decreto-legge e non condivide il testo della Commissione. Voglio fare ciò, non solo per un dovere di completezza nel riferire del lavoro svolto, né soltanto per aiutare l'Assemblea a comprendere il senso delle norme in esame, ma perché ritengo che le proposte avanzate dagli oppositori rappresentino un punto di vista politico, nonché teorico, sulla questione, assolutamente alternativo rispetto al testo approvato, ma dotato di una piena coerenza interna. Partendo dall'assunto che la norma transitoria non può incidere soltanto sul criterio di valutazione della prova, numerosi emenda-

menti hanno proposto l'adozione di norme che, sul modello della norma transitoria emanata in occasione dell'approvazione del testo di riforma dell'articolo 513 (mi riferisco alla legge n. 267 del 1997), determinino anche la rinnovazione degli atti o del dibattimento sospendendo, per il tempo necessario a tale adempimento, il corso della prescrizione. Ovviamente, la previsione è articolata in modo da essere applicata ad ogni stato e grado del procedimento, nelle proposte che vengono dai colleghi. Coerentemente, le dichiarazioni non riscontrate in dibattimento andrebbero poi sottoposte ad una valutazione operata con criteri più rigorosi degli attuali, scelta che la Commissione — ricordo — ha pienamente recepito, ma ovviamente soltanto per questa parte. Tale disciplina opererebbe a partire dal dibattimento di primo grado.

Questa soluzione — sostengono i proponenti — ha il pregio di introdurre subito il principio del contraddittorio nei processi, non sottraendo quelli in corso, per tutta la loro durata, alla vigenza dell'articolo 111 della Costituzione. È vero, signor Presidente, ma a parere del relatore e della maggioranza della Commissione essa presenta un pericolo attuale, quello di condurre alla scarcerazione di numerosi imputati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, che nel nostro sistema — lo sappiamo — sono fortemente stressati dalla lunghezza dei procedimenti. È questo un pericolo concreto, al quale la nostra civile convivenza non può essere esposta. Risulterebbe assolutamente incomprensibile e sarebbe devastante per il sentire collettivo e per la coscienza democratica dei cittadini se da un'acquisizione di civiltà derivasse un così grave attentato alla condizione di libera, civile e sicura convivenza. Io credo che nessuno di noi possa assumersi la responsabilità di vedere scarcerati, in misura certamente più alta di quanto già non avvenga — venendo percepito con sgo-

inoltre (credo davvero di poterlo dire a nome della stragrande maggioranza della Commissione, ma ritengo anche dell'Assemblea), potrebbe tollerare che per affermare subito il principio del contraddittorio ed evitare il rischio delle scarcerazioni si sospendessero i termini di decorrenza di custodia cautelare, allungando così i tempi di detenzione in attesa del giudizio definitivo: il diritto di libertà è il principio primo del nostro ordinamento.

Dico tutto ciò registrando, certo, un paradosso, ossia che dall'immediata applicazione del diritto al contraddittorio possa derivare, alternativamente, o un attentato alla sicurezza comune ed una delegittimazione delle istituzioni oppure un sacrificio del diritto di libertà: ma è questa la complessa situazione di fronte alla quale dobbiamo porci responsabilmente.

Il testo approvato dalla maggioranza della Commissione, pur con tutto l'approfondimento a cui dovrà essere sottoposto, sceglie, in coerenza con il testo del Governo, di risolvere il problema dell'applicazione in via transitoria dei principi costituzionali tenendo fermamente conto della necessità di non compromettere i processi in corso e della necessità di introdurre più rigorosi e garantisti criteri di valutazione delle dichiarazioni di chi si sottragga al contraddittorio, nonché di quella di evitare disparità di trattamento tra gli imputati e di evitare incomprensibili scarcerazioni o inammissibili limitazioni del diritto di libertà: una sintesi, ovviamente, aperta ad ogni seria ipotesi di confronto, di approfondimento e di perfezionamento, ed è questo lo spirito con cui la consegniamo all'esame dell'Assemblea. La ringrazio, Presidente (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, la Camera è oggi chiamata a discutere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante

disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo. Si tratta di un provvedimento di estrema delicatezza. Abbiamo già sentito, ascoltando la relazione, la complessità del dibattito che si è svolto in Commissione e che tuttora persiste.

Il Governo è stato costretto ad intervenire, infatti, in una materia che è già di per sé complessa, quale quella della tutela delle garanzie dei cittadini nel processo, a seguito e per effetto di un intervento straordinario, quale appunto la riforma dell'articolo 111 della Costituzione. L'intervento del Governo era quindi indispensabile e, soprattutto, improcrastinabile, per dare attuazione alla riforma costituzionale. Va ricordato, infatti, che il legislatore costituzionale ha espressamente legato l'applicazione delle innovazioni introdotte alla predisposizione delle norme di attuazione ed anche di quelle transitorie.

Il legislatore costituzionale ha evidentemente valutato la necessità di adeguare il codice di rito ai nuovi principi costituzionali e di modulare gli interventi di riforma, onde evitare effetti perniciosi sui processi in corso.

Essendo ancora all'esame del Parlamento le proposte di legge attuative del nuovo dettato costituzionale, si è reso quindi inevitabile il ricorso allo strumento del decreto-legge. Si ribadisce, infatti, che in base al dettato dell'articolo 2 della legge costituzionale, come più volte è stato evidenziato dal relatore, occorre comunque predisporre una disciplina transitoria modulando gli interventi di riforma.

A questa premessa devono seguire necessariamente due puntualizzazioni. Il Governo ha inteso operare un intervento connotato da una ben definita scansione temporale. Il primo comma del decreto-legge collocava l'efficacia del decreto in uno spazio temporale ben delineato, cioè fino all'approvazione da parte del Parlamento delle norme di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione; inoltre, proprio per il carattere provvisorio del de-

creto, sono stati impediti interventi che in qualche modo potessero finire con il sovrapporsi al lavoro di riforma delle norme di rito, in corso in Parlamento. Era questo l'impianto del testo del decreto del Governo, testo che ha subito significative modifiche in Commissione.

Nel merito, il Governo non può oggi che confermare quanto da sempre ribadito, cioè la propria disponibilità a discutere senza aprioristiche prese di posizione provvedimenti che hanno per oggetto le garanzie nel processo. Si tratta, infatti, di temi di interesse generale sui quali è indispensabile raggiungere l'accordo più ampio. In questo senso il Governo si impegna a non far mancare il proprio fattivo contributo, eventualmente proponendo anche dei correttivi al testo che è stato licenziato dalla Commissione giustizia, laddove ciò si rendesse necessario dopo un ulteriore e approfondito dibattito in aula. Probabilmente bisognerà rivedere, nel dettaglio dal punto di vista tecnico, alcune delle soluzioni proposte perché esse possono essere suscettibili di ulteriori approfondimenti. Ma i punti nodali sui quali appuntare l'attenzione sono certamente quelli della individuazione temporale e dei limiti di efficacia dell'intervento normativo in atto e della individuazione dei processi per i quali applicare le disposizioni contenute nel decreto.

Pur assegnando alla discussione sulle linee generali anche la soluzione di questi specifici temi, il Governo ritiene opportuno sottolineare la grande importanza che può rivestire, anche nel testo normativo da convertire, il limite temporale di efficacia della disciplina in esame.

Il termine iniziale non può che essere, per espressa previsione dell'articolo 2 della legge costituzionale, quello di entrata in vigore della stessa legge costituzionale. Mi riferisco alla modifica apportata dalla Commissione all'articolo 2, in cui si fa appunto riferimento all'eventuale entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto. Penso che occorrerà tornare a riferirsi alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Per quanto concerne invece il termine finale, esso non può che essere quello dell'entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dei principi dell'articolo 111 nel processo penale, con cui si dovrà raccordare, attraverso la disciplina transitoria, onde evitare vuoti normativi.

Il Governo si rende perfettamente conto delle osservazioni del relatore, che sono quanto mai appropriate, in ordine all'eventualità di regimi diversi nell'ambito dello stesso processo, però sembra che la soluzione di individuare comunque una data renda la disciplina in oggetto, per così dire, veramente transitoria e, quindi, più in linea con l'applicazione del giusto processo, facendo sì che la disciplina transitoria abbia comunque una data definitiva di entrata in vigore ma anche un termine finale.

Per quanto concerne l'individuazione della fase dei procedimenti in cui applicare le disposizioni del decreto, la scelta operata dalla Commissione, quella cioè di estendere ai processi la disciplina transitoria, evita quelle problematiche interpretative che potevano nascere dalla stesura originaria del primo comma del decreto.

La scelta attuale, se valutata al di fuori di riferimenti ed argomentazioni preconcette e nella sua obiettività, evita di lasciare tutte le parti processuali prive di un qualsiasi riferimento normativo specifico per i processi che si celebrano fino all'entrata in vigore delle leggi ordinarie di attuazione della modifica costituzionale.

In realtà, il primo comma del decreto del Governo lasciava questa incertezza interpretativa perché prevedeva l'applicazione dei principi del giusto processo ma, in assenza di una norma ordinaria di attuazione, la difficoltà si poneva.

Deve essere, peraltro, rilevato che il sistema di valutazione della prova, così come definito nel testo licenziato dalla Commissione, si appalesa più avanzato dal punto di vista delle garanzie — faccio riferimento al punto già indicato dal relatore, laddove si dice che «l'attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità» — rispetto a quello originaria-

mente previsto dal decreto, avvicinandosi quindi di più alla piena attuazione del nuovo precetto costituzionale.

L'attuale testo rappresenta, ad avviso del Governo, un punto di equilibrio tra quell'esigenza da sempre affermata dal Governo che consiste nell'applicazione dei nuovi principi costituzionali e, contemporaneamente, l'esigenza di non compromettere la funzionalità complessiva del sistema giustizia. Tutto ciò è riaffermato in un concetto di transitorietà.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE MAROTTA.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, egregi colleghi, ringrazio l'onorevole Saponara per avermi consentito di parlare per primo, tenendo conto delle mie condizioni di salute (sono stato colpito da influenza e non sono ancora guarito).

Giunge al nostro esame, com'è noto a tutti i presenti, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti in materia di applicazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Il decreto ha la pretesa — o dovrebbe averla — di attuare l'articolo 2 della legge costituzionale testé indicata.

Per la verità, per effetto dell'emendamento proposto dalla presidente Finocchiaro, che è anche relatore, il decreto non esiste più nei termini originali.

Noi deputati del gruppo di Forza Italia siamo stati critici nei confronti del decreto del Governo, la cui impostazione non ci sembrava condivisibile. La presidente conosce la stima e il rispetto che nutro nei suoi confronti, che ribadisco pubblicamente e che non verranno meno per il fatto che sia stato accolto il suo emendamento che ha precluso l'esame degli altri emendamenti. Vorrei però dire alla presidente che forse le avrà fatto velo la fretta o l'eccessiva preoccupazione di salvare i processi, ma che la quadratura del cerchio non le è riuscita. Anzi, mi permetto di dire alla presidente, che nella sua brillantissima relazione ha implicita-

mente riconosciuto questa difficoltà quando ha affermato di avere avuto preoccupazioni relativamente alla possibilità di uscire dalla situazione attuale. Questo l'ho capito, ma vi è una legge costituzionale e rischiamo di approvare un provvedimento incostituzionale. Mi permetto di dimostrare che questo pericolo non è affatto scongiurato. Per capire meglio la questione dobbiamo ricordare cosa è accaduto.

Tutto prende le mosse dalla legge n. 267 del 1997, quando il Parlamento modificò radicalmente l'articolo 513 del codice di procedura penale con riferimento alle famose persone indicate dall'articolo 210 dello stesso codice di procedura penale. Quali sono queste persone? Sono il coimputato dello stesso reato, l'imputato di un reato commesso senza distinzione *ex* articolo 12, nonché l'imputato di un reato collegato probatoriamente. Già questa fattispecie, ad esempio, manca nel provvedimento al nostro esame mentre, purtroppo, il diritto al silenzio non è stato ancora ridotto. È vero che al riguardo vi è la proposta del Senato ma noi non l'abbiamo ancora approvata e, quindi, non è ancora legge. Anche l'imputato di un reato collegato, dunque, dovrebbe essere compreso nel provvedimento. Questo è un rilievo banale.

Cosa osservammo noi allora? Dicemmo che, dopo aver esperito tutti i tentativi per far venire queste persone e per farle parlare, se le stesse, che hanno il diritto di non rispondere, si avvarranno di questa facoltà, senza il consenso delle parti non si potrà procedere alla lettura delle dichiarazioni dalle stesse rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero, al giudice delle indagini preliminari o al giudice dell'udienza preliminare. Noi, allora, sollevammo l'obiezione che quelle dichiarazioni non possono avere ingresso nel dibattimento, non possono essere acquisite a fascicolo per il dibattimento e, quindi, non possono essere valutate. Apriti cielo: eccezioni da tutte le parti. La questione andò a finire davanti alla Corte costituzionale, la quale emise una sentenza che

mi permetto di definire sciagurata, perché i guai nei quali ci troviamo dipendono appunto da quella sentenza, guai dai quali, peraltro, non usciremo. È quella sentenza che ha creato la situazione nella quale siamo, perché l'attuale legge costituzionale è un derivato, è stata imposta da quella sentenza, come dirò tra poco.

Quella sentenza, oltre ad essere sciagurata, è anche errata. Essa contiene solo un'affermazione di principio esatta, ma non sviluppata, ossia che le dichiarazioni delle persone di cui all'articolo 210 non possono avere ingresso nel patrimonio di conoscenza del giudice che deve decidere se non subordinando tale ingresso alla possibilità che si instauri un contraddittorio tra il dichiarante ed il destinatario delle dichiarazioni (cito testualmente). Il diritto di difesa postula che l'ingresso di queste dichiarazioni nel patrimonio di conoscenza del giudice che deve decidere abbia luogo con il contraddittorio tra il dichiarante ed il destinatario della dichiarazione. Si tratta di un principio esattissimo, ma non osservato.

Questo contraddittorio si può instaurare — dice la sentenza — con il famoso sistema delle contestazioni. Ciò è sbagliato, perché l'articolo 500 riguarda i testimoni e non si può equiparare un dichiarante ad un testimone. Quest'ultimo, infatti, ha l'obbligo di parlare e di dire la verità, mentre il dichiarante non ha tale obbligo, anzi ha la facoltà di astenersi, diritto che noi gli abbiamo riconosciuto. Egli inoltre, come ricordavo, non ha l'obbligo di dire la verità. Quella equiparazione, quindi, è sbagliata, ma questo sarebbe niente. La sentenza, invece, è andata al di là dell'articolo 500. Il primo comma di tale articolo prevede infatti che ci si possa servire delle dichiarazioni del testimone per contestare il contenuto della deposizione. Il teste deve avere deposto e, quindi, se vogliamo fare il paragone, il dichiarante deve avere reso la dichiarazione, ma se egli rimane muto — e questa è appunto la nostra ipotesi — ditemi come si possa applicare l'articolo 500.

Quella sentenza è sbagliata sotto tutti gli aspetti, oltre ad essere sciagurata per le conseguenze che ha determinato. Essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, che avevamo modificato, nella parte in cui non prevede che, rimanendo muto il dichiarante, si debba applicare l'articolo 500, commi 2-*bis* e 4, dello stesso codice. È vero che il comma 2-*bis* prevede il silenzio, in tutto o in parte, del testimone, ma sulla dichiarazione resa nel chiuso di quattro mura al pubblico ministero, non già sulla deposizione, che deve aver fatto; ciò lo si deduce anche dal comma 4, dove si prevede che se vi è differenza tra la deposizione e tali dichiarazioni, queste ultime vengono inserite nel fascicolo per il dibattimento e valutate. Se, però, non ci si presenta al dibattimento, il contrasto non è ipotizzabile.

La sentenza è sbagliata, l'ho detto pubblicamente e lo ripeto; inoltre, essa è sciagurata perché ci ha messo nei guai. Signor Presidente, mi permetto di dire che da tale situazione non usciremo.

Ho ammirato il presidente Finocchiaro Fidelbo e la stima e il rispetto nei suoi confronti sono addirittura aumentati proprio perché ella ha tentato l'impossibile. Devo darle atto che ha capacità immense; parliamoci chiaro, è stata quasi costretta non già da uno schieramento, ma dalle indicate preoccupazioni. Purtroppo, però, vi è una legge costituzionale che dobbiamo rispettare: è questa la situazione.

Subito dopo la pubblicazione della sentenza, ne abbiamo discusso in Commissione e l'onorevole Borrometi, illustre relatore, concluse in un determinato modo la discussione che si svolse ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del nostro regolamento. Nel contempo, sono state presentate diverse proposte di legge: c'era chi voleva modificare la Costituzione e chi voleva intervenire con legge ordinaria. Secondo me quasi giustamente, ha avuto una corsia preferenziale la proposta di legge costituzionale; infatti, noi parlamentari, noi legislatori, possiamo o non possiamo stabilire qualche principio? Pos-

siamo o non possiamo affermare che le dichiarazioni non confermate debbano essere irrilevanti nella formazione della prova? Se lo possiamo affermare, come dobbiamo farlo? Con una legge costituzionale, altrimenti saremmo ricaduti sotto le forche caudine della Corte costituzionale, che ritiene che il principio della funzione del processo debba prevalere: siamo d'accordo che il processo penale debba accertare le responsabilità, ma lo deve fare secondo una via e questa la deve dettare il legislatore.

Mi rendo conto che inserire nella Costituzione un principio rigido, come quello in questione, rappresenti un guaio (*Commenti del deputato Finocchiaro Fidelbo*).

Lo so, di ciò mi rendo perfettamente conto, ma lo abbiamo inserito, fra l'altro, con il consenso della quasi totalità dei parlamentari: mi sembra, infatti, che solo sei votarono contro e, tra questi, vanta l'onore di essere annoverato il collega Veltri. Purtroppo, non potevamo che scegliere questa via: come si può fare per affermare il principio che la prova si forma in dibattimento? Come si può fare per affermare il principio che l'imputato ha il diritto di guardare in faccia colui che lo accusa, nonché di contestare e di controesaminare? Soltanto con una legge costituzionale, visto che la Corte costituzionale, ai sensi della Costituzione vigente, ritiene che ciò non si sarebbe potuto fare con legge ordinaria.

Non credo che sia così perché, a mio avviso, l'argomento è sbagliato; tuttavia, così ha detto e noi, purtroppo, siamo stati costretti a inserire nell'articolo 111 della Costituzione tali principi. Ecco la legge costituzionale, la famosa legge del 23 novembre 1999, n. 2, che contiene principi di attuazione e di applicazione immediata! Su questo non vi è dubbio: purtroppo, le cose stanno in questo modo! Altrimenti, colleghi, a che cosa sarebbe servito questo decreto-legge «salva processi»? Non sarebbe servito a nulla se la legge costituzionale non contenesse principi di immediata attuazione e applicazione. Questa è l'opinione del Governo;

è l'opinione di tutti! Altrimenti, potremmo tranquillamente chiudere tutto.

Si dice che non conterebbe principi di immediata attuazione, ma solamente principi cosiddetti programmatici. È vero che ne contiene qualcuno di carattere programmatico, ma contiene soprattutto quei principi — questo è certo — di immediata attuazione.

Quali sono tali principi? Non voglio richiamarli tutti, ma soltanto quello del quale stiamo parlando, che è compreso nel quarto comma dell'articolo 500 del codice di procedura penale, là dove si prevede che « il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore ». Non vi è niente da fare: si tratta del principio di immediata attuazione!

Come dobbiamo fare? Bisogna prendere in considerazione la norma transitoria per vedere come si possa « salvare il salvabile »? Ma salvare il salvabile è una cosa, fare annegare tutto è un'altra cosa! Purtroppo, l'articolo 2, che prevede questa norma transitoria ordinaria, stabilisce che la legge regoli l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. Si parla quindi di regolare l'applicazione dei principi! Mi rendo conto che una norma transitoria non possa applicare *tout court* i principi, altrimenti che norma transitoria sarebbe? Un certo spazio, però, lo deve avere. Tuttavia, non può prescindere completamente dall'applicazione: non può assolutamente prescindere da essa! Ci vuole un'applicazione attenuata, distinguendo o non distinguendo, ma è pacifico che dai principi non si possa completamente prescindere. Purtroppo, a mio avviso, il decreto del Governo, e il testo dello stesso risultante dalla modificazione apportata dalla Commissione, prescinde da questi principi.

Perché? Perché, come ho già detto in Commissione, il decreto del Governo — nel testo modificato dalla Commissione — si preoccupa unicamente del canone di valutazione di queste dichiarazioni: ma questo è un *posterius*; e il *prius* qual è? Lo dobbiamo inserire nel fascicolo del dibattito perché, altrimenti, come potremmo procedere a quella valutazione?

Allora, il principio costituzionale è questo: come dobbiamo acquisire al fascicolo quelle dichiarazioni? Non si può fare *tout court*, perché altrimenti sarebbe finita! Deve essere individuato un criterio.

La Corte costituzionale si pose il problema: il diritto di difesa postula la necessità che l'ingresso di queste dichiarazioni nel patrimonio di conoscenza del giudice abbia luogo in contraddittorio tra il dichiarante e l'imputato. Noi, allora, dobbiamo risolvere questo problema in qualche modo; altrimenti, signor Presidente, il decreto sarebbe incostituzionale perché la legge ordinaria, alla quale rinvia l'articolo 2, deve regolare l'applicazione di principi. Ripeto: mi rendo conto che vi debba essere una certa attenuazione, ma non possiamo ritenere che la legge ordinaria prescinda completamente da questo principio di ordine costituzionale di immediata attuazione!

Signor Presidente, parliamoci chiaro! Ho capito perfettamente la sua preoccupazione ed è quindi inutile che lei la spieghi.

Il criterio e il canone valutativo richiamato, signor Presidente, è del tutto particolare ed è già presente nel nostro ordinamento. È del tutto inutile, signor Presidente, è del tutto inutile, quasi. Parola più, parola meno, è la stessa cosa. Infatti, le dichiarazioni dei famosi dichiarandi, anche acquisite al processo nel famoso fascicolo del dibattito, debbono essere valutate diversamente da come si valutano le testimonianze. Su questo non c'è dubbio! La norma è contenuta già nell'articolo 192 del codice di procedura penale. Detta in un modo o detta in un altro modo, si tratta sempre della stessa norma. Parliamoci chiaro! In Commissione si è parlato delle differenze

esistenti, di come debbano essere valutate ai fini della formazione della prova dei fatti in esse affermati, oppure come prova dei fatti in esse affermati, oppure se debbano essere valutate complessivamente insieme ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità, come stabilisce l'articolo 192 del codice di procedura penale.

Dunque, già è errato limitarsi alla sola valutazione, ma poi noi abbiamo introdotto un criterio valutativo che è già presente nell'ordinamento, anche per le dichiarazioni legittimamente acquisite, signor Presidente, in contraddittorio!

È possibile dedurre ciò anche dal quarto comma dell'articolo 500 che stabilisce che con le contestazioni vengono acquisite le dichiarazioni e vengono valutate in presenza di altri elementi che ne confermino l'attendibilità. Quindi, è pure inutile. È meglio lasciar decadere questo decreto. Parliamoci chiaro.

È pure inutile. Io mi rendo conto che vi è un problema da affrontare, ho capito perfettamente, ma questo problema non è solamente suo, è di tutti noi, perché anche noi siamo legislatori. Non so se ho reso l'idea! Peraltro, ci dobbiamo anche preoccupare di non cadere nuovamente sotto le « forche caudine » della Corte costituzionale, ma ci cadremo senz'altro perché purtroppo — dico purtroppo perché mi rendo conto che ci troviamo in un tunnel dal quale è difficile uscire — il cerchio non può diventare un quadrato. Purtroppo, questa è la verità. Si tratta di sforzi destinati al fallimento se noi ci limitiamo soltanto alla valutazione: non so se ho reso l'idea.

Questa è la sacrosanta verità, infatti l'articolo 2 della legge costituzionale che il decreto ha la pretesa di applicare cosa dice di attuale? Stabilisce che la legge regola l'applicazione dei principi contenuti e uno di questi principi è quello contenuto al quarto comma, che è di immediata attuazione. È inutile che perdetevi tempo!

Allora, i nostri emendamenti, signor Presidente, naturalmente partivano dalla necessità di rinnovare l'atto ove questo fosse stato posto in essere. Sui pericoli siamo d'accordo, però noi non eravamo

assolutisti. È stato detto: se quella parte compare ed insiste nella dichiarazione di astenersi dal rispondere si applicano i principi. Questo lo abbiamo detto in un emendamento, ma nell'emendamento « succedaneo », subordinato, avevamo stabilito che fatto questo tentativo si sarebbero acquisite le dichiarazioni che si sarebbero valutate con criteri rigorosi, come lei ha ricordato. A mio parere, questa via è imprescindibile, non c'è niente da fare! Mi rendo conto dei pericoli (si è evitata, per intanto, la prescrizione dei reati).

Per quanto riguarda la scarcerazione, non so statisticamente cosa potrebbe succedere, però — lo ripeto — noi siamo di fronte ad un principio di ordine costituzionale che deve avere una attenuata applicazione, ma la deve avere, signor Presidente, non se ne può prescindere. Viceversa, se ne prescinde quando scendiamo solo sul terreno valutativo perché la valutazione è un *posterius* che presuppone un *prius*, egregio Governo: l'acquisizione al fascicolo per il dibattito. Non c'è dubbio! Non c'è niente da fare! Detto questo, signor Presidente, devo dire che le sue preoccupazioni non resistono, non valgono per quanto riguarda quel primo comma malamente introdotto perché non si deve rinnovare niente. Quando si prevede che questi principi si applicano nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattito, come proponeva il Governo, si compie un errore; si può fare riferimento ai procedimenti nei quali, anche se è stato aperto il dibattito, non si è ancora proceduto all'assunzione della prova: cosa dobbiamo ripetere? Quale lungaggine si provoca? Nessuna.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Ci si riferisce al primo grado.

RAFFAELE MAROTTA. Lo so, ma, ripeto, qualche sacrificio lo dobbiamo fare: sono a disposizione, perché ritengo che si possa salvare qualcosa, ma qualche

sacrificio bisogna farlo, altrimenti davvero si arriva a varare un provvedimento incostituzionale. Al riguardo, non v'è alcun dubbio. Bisogna allora introdurre una modifica per fare riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, nei quali, anche se è stato dichiarato aperto il dibattimento, il giudice non ha ancora proceduto all'ammissione della prova e all'espletamento dell'istruzione dibattimentale. Qui, allora, non si perde niente, non occorre rinnovare nulla, quindi non vi saranno perdite di tempo. Se non si applica neanche in questo caso il principio costituzionale, non so davvero cosa dobbiamo dire!

Per quanto riguarda i procedimenti nei quali sia stata già assunta la prova, o addirittura in appello, oppure nel giudizio di rinvio, mi rendo conto dei problemi che si pongono, ma qualcosa si deve pur fare, perché non è possibile che un principio costituzionale si applichi solo in alcuni casi e lo si disapplichi completamente in altri. Il rinnovo dell'atto richiede poco tempo: si ripete la stessa situazione, ma il nostro emendamento (quello subordinato) prevedeva che, comunque, venissero acquisite agli atti del dibattimento le dichiarazioni, da valutare con molto rigore. La valutazione particolare e rigorosa è già un principio del nostro ordinamento: si tratta solo di parole diverse, come si è già riconosciuto.

Parliamoci chiaro: tutti noi sappiamo che vi è una letteratura dottrinale e giurisprudenziale sul famoso principio dell'articolo 192 del codice di procedura penale; si è parlato di una presunzione di inattendibilità delle dichiarazioni, anche in alcune sentenze della Corte suprema. Non sono d'accordo su tale presunzione d'inattendibilità, ma che si tratti di una prova attenuata non v'è dubbio: se ci si basasse solo su quella, non potremmo condannare nessuno. In proposito non v'è dubbio: non voglio parlare di gerarchie, non voglio affermare che l'elemento che deve confermare l'attendibilità è un elemento di prova superiore, perché, se così fosse, vi sarebbe una prova sopravvenuta

sufficiente di per sé e quindi non parleremmo di dichiarazioni di valore probatorio attenuato. Vi sarebbe, infatti, una prova intervenuta che conferma ed è da sola sufficiente. È sbagliato, quindi, ritenere che vi siano prove colpite da una presunzione d'inattendibilità, che deve essere superata dalla prova contraria: è però pacifico che quelle sono prove di valore probatorio attenuato, altrimenti la conferma dell'attendibilità non vi sarebbe.

Di cosa ci vogliamo preoccupare, allora? Accogliendo il nostro emendamento subordinato, si prevede di ripetere l'atto: se il coimputato non vuole parlare, si acquisisce la dichiarazione, che viene valutata rigorosamente. Un emendamento nostro è proprio in tal senso. In questo modo, per tutti i procedimenti in corso, avremmo regole uguali, uniformi e non correremmo il rischio di avere, nello stesso procedimento, una parte ispirata ad un criterio ed una parte ispirata ad un altro: con i nostri emendamenti, non vi sarebbe questo pericolo per i procedimenti in corso; per i procedimenti nuovi, poi, non si pone alcun problema, neanche per quelli di primo grado in cui, anche se il dibattimento è dichiarato aperto, il giudice non abbia ancora provveduto all'ammissione della prova ed all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. Non vi è alcuna rinnovazione, quindi non vi è alcun pericolo di ritardo. Devo ribadire che il problema è proprio questo. La stessa sentenza, che io definisco sciagurata, ha posto il seguente principio: il diritto di difesa postula la necessità che l'ingresso delle dichiarazioni delle persone di cui all'articolo 210 abbia luogo previo contraddittorio tra il dichiarante e il destinatario della dichiarazione. Sono le parole della Corte, che ha ritenuto che con l'articolo 500 il problema venisse risolto, ma in effetti risolto non è, anche perché adesso vige un principio costituzionale di ordine diverso. Se ciò fosse stato fatto prima, la Corte non avrebbe potuto emettere la suddetta sentenza.

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, deve concludere.

RAFFAELE MAROTTA. Chiedo scusa Presidente, ma la delicatezza dell'argomento e la passione mi portano a superare i limiti di tempo.

PRESIDENTE. Sì, ma mezz'ora mi sembra sufficiente.

RAFFAELE MAROTTA. Va bene, Presidente. Avevo chiesto se avevo ancora qualche minuto, ma lei mi ha risposto che ho esaurito il tempo a mia disposizione, quindi mi fermo qui (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Meloni, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ad un poco attento ascoltatore o ad un non addetto ai lavori potrebbe apparire una mera esercitazione dialettica sottolineare la grande rilevanza che ha avuto l'approvazione della legge costituzionale di modifica dell'articolo 111 della Costituzione, ma in effetti è solo un'impressione perché la realtà è completamente diversa. Non è assolutamente superfluo affermare, infatti, che con tale riforma, finalmente, siamo forse usciti da una lunghissima fase di oscurantismo giuridico, mettendoci al passo con le più avanzate legislazioni europee e del mondo intero. Con tale riforma rendiamo effettivo, tra l'altro, l'adempimento di un impegno già assunto quarantacinque anni fa, precisamente il 4 agosto del 1955, con la ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ingiustificatamente e, aggiungo, irresponsabilmente mai attuata.

Ci apprestiamo, o almeno lo auspichiamo — perché i segnali non vanno in tale direzione —, a rimuovere un triste primato: essere stati negli ultimi anni la nazione che ha subito più condanne da parte dell'Alta Corte europea e non solo per denegata giustizia in riferimento ai periodi lunghi, anzi lunghissimi di defini-

zione dei processi. Ebbene, queste mirabili e tanto agognate conquiste corrono il rischio di rimanere a livello di mere petizioni di principio, frutto per la verità di un'ipocrita operazione di facciata, almeno a mio avviso. Tale timore appare purtroppo più che fondato, alla luce della disvelata *ratio*, vale a dire dell'atteggiamento della maggioranza. Ciò ci è stato confermato poc'anzi dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, alla quale va tutto il nostro apprezzamento per la dedizione che ha profuso nella trattazione del delicatissimo argomento, ancorché le nostre posizioni siano distanti anni luce sotto tutti i punti di vista; d'altra parte, in più di un'occasione, l'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha riferito che vi sono due proposte estreme e contrapposte e, naturalmente, ella sostiene la proposta consacrata nel famoso emendamento del quale ci occuperemo da qui a breve.

L'atteggiamento della maggioranza, dicevo, è inequivocabile ed è stato contrastato fermamente dall'opposizione, ma anche da alcuni membri della maggioranza di centrosinistra — anche se qualcuno ha da ultimo cambiato atteggiamento — salvo uno che mi pare abbia espresso un voto contrario.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame viene sottolineata l'esigenza di dare corso a quanto statuito dall'articolo 2 della legge costituzionale, vale a dire applicare i principi di alta civiltà giuridica introdotti con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in contrasto quindi con le affermazioni del relatore. Tale dizione mi sembra inequivoca, nel senso che devono essere immediatamente applicati i principi inseriti nella Costituzione, ancorché regolando le modalità di applicazione degli stessi. Questa interpretazione è stata distorta attraverso un'interpretazione non convincente della maggioranza e il relatore ha ribadito questa interpretazione, che noi non condividiamo nella maniera più assoluta.

Si è detto durante la discussione in sede referente in Commissione ed è stato ribadito qui dal relatore che l'articolo 2 dà la stura alla sospensione dell'applica-

zione dei principi, almeno per i processi in corso (non per i procedimenti); tra l'altro, tali principi sono vigenti sin dal 7 gennaio 2000. Pertanto, si è data la stura alla possibilità di prevedere un regime transitorio di deroga all'applicazione dei principi stessi.

Questa affermazione fatta in Commissione è stata poi ribadita ed è stata consacrata, addirittura aumentandone il rigore, nell'emendamento proposto dal relatore. A sostegno di questa tesi si è detto che, se il legislatore avesse inteso prevedere un'immediata applicazione di tali principi, non avrebbe affatto concepito ed approvato l'articolo 2, apparendo scontata l'immediata attuazione di quanto stabilito nell'articolo 111; pertanto, l'aver affidato ad una legge ordinaria il compito di regolare l'applicazione dei principi non potrebbe che significare la sospensione di tale applicazione, almeno per i processi in corso.

A tale suggestiva interpretazione mi permetto di contrapporre due rilievi: uno è di carattere meramente formale e penso sia difficilmente superabile. Infatti, una deroga all'attuazione di principi costituzionali, a meno che non siamo nella « repubblica delle banane » ovvero alla sospensione di garanzie irrinunciabili, non può, per ovvie ragioni, che essere esplicita. Affidarsi, per sostenere il contrario, ad una interpretazione peraltro complessa e non univoca, è davvero abnorme, soprattutto in relazione alla materia delicatissima, poiché si tratta delle garanzie costituzionali dei cittadini.

Non so come si possa affermare attraverso un'interpretazione che ci si arroga il compito di sospendere l'attuazione di principi che già sono vigenti costituzionalmente dal 7 gennaio 2000. Ma vi è di più — poi entrerò nel merito —, perché il relatore ha affermato che un'altra interpretazione non potrebbe assolutamente darsi. Egli si chiede, infatti, per quale altro motivo il legislatore avrebbe dovuto prevedere all'articolo 2 che non si procedesse in maniera assoluta all'applicazione di tali principi; se il legislatore avesse

voluto procedere all'applicazione dei principi, non avrebbe affatto formulato l'articolo 2.

Mi pare che il relatore voglia che l'opposizione, o chi ha sostenuto la tesi opposta, rappresenti dei casi o delle fattispecie concrete in cui l'interpretazione sia conforme a quanto da noi sostenuto. Prevedere che venga regolata l'applicazione di un principio non significa affermare di volerla sospendere, ma significa regolare le modalità di attuazione.

L'esempio è più che semplice: se alcune dichiarazioni sono state rese nel corso delle indagini preliminari e poi nel dibattimento di primo grado vi è la sottrazione volontaria alla conferma di tali dichiarazioni e, quindi, il rifiuto di rispondere, quando non è ancora entrata in vigore la legge, *quid iuris* in primo grado, in grado di appello e in dibattimento?

La proposta che abbiamo avanzato attraverso i nostri emendamenti è più che semplice: noi diciamo che va ripetuto l'atto, con riferimento all'articolo 6 della legge sull'articolo 513, recante disposizioni transitorie. In quella sede si verificherà se vi sarà o meno una risposta, attraverso la reiterazione dell'atto: ciò significa regolare le modalità di attuazione.

Faccio un altro esempio, nel caso in cui ci si trovi nella fase di valutazione della legittimità da parte della Corte di cassazione. Il quesito è più che semplice: se l'atto va ripetuto, lo deve ripetere il supremo collegio oppure esso va rimesso alla magistratura di merito, cioè al giudice *a quo*, perché quest'ultimo lo ripeta o meno?

Come vede, signor presidente della Commissione, ho formulato proposte alternative di interpretazione dell'articolo 2, poiché la sua non è l'unica possibile, e l'ho fatto attraverso il conforto di un fatto formale ineccepibile. È possibile che in uno Stato democratico, in cui si dice che la democrazia sia compiuta e in cui si fa richiamo continuo e costante alla Costituzione, si possa sospendere una garanzia sancita, consacrata in un articolo della Costituzione (l'articolo 111, che abbiamo

modificato), attraverso una interpretazione che tra l'altro non è univoca, ma rispetto alla quale si può dar corso ad interpretazioni alternative? Se questo significa attuare la democrazia nel vero senso della parola, ritengo che effettivamente dovremmo allarmarci, perché, se questo decreto-legge dovesse essere convertito, potremmo aspettarci in futuro altre deroghe, a livello interpretativo, non a una legge ordinaria, ma a principi sanciti costituzionalmente. Io mi permetto, Presidente, di osservare tutto ciò, perché sarebbe effettivamente molto, molto grave.

Vorrei però a questo punto partire dall'inizio, perché già arriviamo alle conclusioni, alle proposte del Polo, totalmente reiette, salvo qualche eccezione, di cui ci interesseremo da qui ad un momento e di cui hanno già parlato altri colleghi.

Ebbene, vorrei che si desse una risposta al quesito principale: qual è la filosofia, l'ideologia introdotta con l'articolo 111? Da questo dobbiamo partire per offrire una risposta e per capire quale debba essere l'interesse prevalente, se quello della conservazione della prova o quello della libertà e della tutela dei diritti, sacrosanti e sanciti costituzionalmente, del cittadino.

A parte gli altri principi, quello che qui ci interessa è che si sia voluto sacralmente affermare che non è possibile celebrare un processo penale che si possa definire giusto violando sin dall'inizio il principio del contraddittorio. Ecco l'esordio da cui partire, proprio la violazione del principio del contraddittorio: l'imputato deve sempre avere la possibilità di controesaminare il proprio accusatore. Se ciò non è possibile per espressa volontà di chi accusa, l'affermazione di responsabilità che trova fondamento in tale anomalia di base appare, oltre che iniqua, manifestamente incostituzionale.

Allora, qual è la conseguenza giuridica di quanto stiamo affermando? Con l'articolo 111 è stato inserito un principio di esclusione di valore di prova con riferimento alla dichiarazione dell'accusatore che si sottrae al contraddittorio. Invece,

nel decreto-legge di cui ci stiamo occupando, sulla base di motivazioni che possono essere anche condivisibili ma che vanno poste a raffronto con altro tipo di esigenze, questo principio viene reietto. Proprio nel momento in cui deve essere applicato, si dice che queste dichiarazioni non sono più prova, ma possono riemergere a livello di valutazione della prova e quindi sostanzialmente divenire prova, ancorché debbano poi essere confortate da altri elementi. Il principio di esclusione del valore di prova che abbiamo introdotto viene violato in una maniera così patente attraverso le disposizioni del decreto-legge.

Questi rilievi sono per noi di una importanza vitale e non stiamo parlando isolatamente, a titolo personale. Gaetano Pecorella, Michele Saponara, Donato Bruno e Raffaele Marotta non sono i soli a sostenere queste tesi, ma le stesse cose le pensano molti magistrati, giuristi autorevolissimi e tanti, tanti avvocati. Le stesse cose le pensa, nella medesima misura e connotazione, l'unione delle camere penali, che le ha espresse in maniera chiarissima nel corso della sua audizione. Ma soprattutto le pensa la magistratura giudicante, e non vi è solo, caro Gaetano Pecorella, la decisione della corte d'appello di Trento, perché l'altro ieri vi è stata un'analoga decisione della corte d'assise di Napoli. Molti magistrati, a fronte della fondatezza dei rilievi, si stanno regolando nella stessa maniera. Da qui a poco la Corte costituzionale sarà invasa da decine e decine di eccezioni di incostituzionalità, con trasmissione degli atti per la decisione, perché giudicate non manifestamente infondate (e ci mancherebbe altro: come si farebbe a non dichiararle non manifestamente infondate?).

Dico di più: come si potrebbe affermare che con il decreto-legge in esame non si sia violato anche l'articolo 3 della Costituzione — e non solo sotto il profilo generico, se è vero che, nei confronti dei cittadini sottoposti ad un procedimento penale (parlo di un procedimento in generale) e non ancora condannati in via

definitiva, il principio della presunzione di innocenza non può essere cancellato *ad usum delphini* per preservare il principio della conservazione della prova — ovvero sia riservato un trattamento garantista a chi ha la ventura di trovarsi già nella fase delle indagini preliminari e un trattamento non garantista a chi abbia avuto la sventura di essere stato rinviato a giudizio il 31 dicembre 1999 e, quindi, si trovi nella condizione temporale a cui l'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha fatto riferimento, essendo ella la promotrice di un emendamento che anticipa al rinvio a giudizio l'iniziale dizione «apertura del dibattimento»?

Ebbene, gli inquietanti quesiti da me proposti non sono stati considerati meritevoli di risposta, non perché non fossero pregnanti, ma perché ad essi non si possono dare risposte: l'unica risposta da parte del relatore e della maggioranza è che occorre salvare i processi! Ma se vogliamo salvare i processi compiendo una violazione macroscopica dei principi vigenti, non facciamo un'operazione legittima. Pertanto, non ci sentiamo assolutamente di condividere una tale proposta.

Proprio in considerazione della mancanza di risposte, il Polo della libertà, pur mantenendo ferma la propria contrarietà a quanto normato dal decreto-legge in esame, ha cercato di ridurre al minimo i danni con una serie di emendamenti puntualmente respinti, salvo rare e non rilevanti eccezioni, con i quali sono stati forniti spunti per modificare alcune istituzioni.

Di un emendamento da noi presentato ha già parlato diffusamente l'onorevole Marotta: la proposta consiste nel reiterare nei processi in corso, proprio per attuare l'articolo 111 della Costituzione, quelle attività processuali che ricadevano nell'ambito di principi introdotti. Più specificamente, è stata chiesta l'applicazione dell'articolo 6, comma 5, della legge del 1997 riguardante l'articolo 513 del codice di procedura penale.

Per la verità, i nostri emendamenti sono stati due. Il primo era di carattere ideologico, finalizzato ad attuare piena-

mente la filosofia dell'articolo 111 della Costituzione: nel momento in cui fosse stata reiterata una volontà a non rispondere, avrebbero trovato immediata applicazione i principi costituzionali e, in particolare, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione. Il secondo emendamento, proposto in via subordinata, proponeva che la conferma sarebbe dovuta venire da dichiarazioni oppure da elementi di prova di natura diversa e, quindi, non da dichiarazioni da parte di collaboratori di giustizia o imputati ex articolo 210 che si rifiutassero di rispondere, ma nemmeno da imputati che rispondessero nell'ambito del collegamento ex articolo 210.

Ebbene, debbo dire che tali proposte emendative sono state accolte parzialmente e in modo non soddisfacente, nel senso che si è solo evitato che potessero considerarsi riscontri reciproci le dichiarazioni di collaboratori che si rifiutassero di rispondere. Una tale previsione è stata introdotta con la dizione che si riferisce ad elementi di prova acquisiti con diverse modalità.

L'aspetto, a mio avviso, più inquietante attiene al mancato recepimento di un suggerimento che, sotto il profilo logico, mi sembrava dotato di una pregnanza tale da non ammettere alcun tipo di eccezione: le attività processuali non ancora acquisite devono essere regolate dall'articolo 111 della Costituzione, ancorché ci si trovi in una fase di rinvio a giudizio?

La risposta, per la verità, è stata molto, molto ferma. A fronte dei nostri rilievi e soprattutto dei rilievi dell'onorevole Pisapia, che faceva sue le nostre argomentazioni, ella, signor presidente — che poi ha anche formulato l'emendamento —, ha addirittura modificato la formulazione della norma in senso ancora più rigoroso. Si è infatti preoccupata della possibilità che il riferimento a chi si è sottratto volontariamente all'esame potesse far propendere per un'interpretazione secondo cui l'attività non ancora compiuta dovesse rientrare nella previsione dell'articolo 111. Allora, cosa ha fatto? Ha aggiunto a «si è sottratto volontariamente» l'espressione

« si sottrae », proprio per affermare che c'è uno schermo invalicabile, proprio per stabilire che dopo la richiesta di rinvio a giudizio, indipendentemente dall'articolo 111, non c'è niente da fare, si deve applicare il vecchio codice. Ciò non mi pare condivisibile, sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto dei principi che noi tanto esaltiamo, ma che poi calpestiamo violentemente con interpretazioni successive o con colpi di mano, che mi fanno vivamente preoccupare per il futuro.

Lei, addirittura, è andata al di là (dicendo « lei » mi rivolgo, ovviamente, all'onorevole Finocchiaro Fidelbo in quanto proponente dell'emendamento, non a livello personale: per l'amor del cielo, lungi da me pensare una cosa simile!), inasprendo ancora di più il contrasto tra maggioranza ed opposizione su un argomento che, a mio modo di vedere, sarebbe dovuto scivolare *de plano*. Ma lei ha anche detto un'altra cosa. A giustificazione di questa scelta, ha affermato che c'erano tre esigenze da tutelare: la prima l'abbiamo già superata, anzi, per la verità l'ha superata l'articolo 6, comma 5, della legge del 1997, concernente la prescrizione dei processi. Tra l'altro, lei sa meglio di me che questi processi, salvo casi eccezionali (processi non ancora definiti, che hanno 20 o 25 anni di vita), hanno come minimo termini di prescrizione di 15 anni, se non si arriva ai 22 anni e così via. Per la verità, questo primo rilievo, relativo al pericolo della prescrizione, non credo che lei possa ancora accamparlo come ragione per una determinata scelta...

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Non l'ho mai accampato, mai!

SERGIO COLA. Va bene, non l'avrà accampato, ma comunque ha accampato altri due rilievi, in primo luogo quello della scarcerazione. In proposito mi permetto di osservare, presidente Finocchiaro Fidelbo, che si tratta di un rilievo, per la verità, contraddittorio. Prima lei dice che dobbiamo preoccuparci di non far uscire

determinati soggetti pericolosi, siano essi implicati nei reati di Tangentopoli o di criminalità organizzata, poi, al contrario, afferma che non si potrebbe giammai consentire che un imputato debba vedere protrarsi i termini di custodia cautelare. La soluzione è semplicissima. Innanzitutto, andando nel concreto, il compimento di quella determinata attività non può che richiedere un tempo brevissimo e se lo svolgimento di questa attività viene chiesto dall'imputato, beh, questi si assume anche l'onere di veder slittare, ancorché in modo molto limitato, i termini della custodia cautelare. D'altra parte, la scelta, caro presidente, va fatta in relazione ad un'altra argomentazione, che a mio avviso è quella determinante: cosa vuole che gliene importi all'imputato che chiede l'acquisizione di un'attività processuale che contrasta con l'articolo 111 di vedersi slittare un po' i termini di custodia cautelare, quando l'acquisizione di quell'attività potrebbe portare alla sua assoluzione? Mi sembra che, se consideriamo la questione sotto questo aspetto, che lei non ha mai valutato, essa debba essere accantonata.

Lei ha poi fatto riferimento ad un'ulteriore questione. Ha ribadito anche in quest'aula che ci troveremmo di fronte a tre regimi: quello di cui al codice di procedura penale attuale, quello di cui all'articolo 111 e poi quello del decreto-legge. Se volessimo attuare ciò che lei ci propone, realizzeremmo un'eguaglianza eccezionale, presidente, condivido: tutti sarebbero trattati nella stessa maniera davanti alla legge. Ma in quale senso? Nel senso che tutti sarebbero condannati! L'attuazione del principio che noi proponiamo porterebbe, invece, molto probabilmente, alla assoluzione di chi può usufruire dell'applicazione della normativa.

Ed allora, signor Presidente, se si pongono su un piatto della bilancia le conseguenze della prima prospettazione (tutti condannati) e sull'altro piatto la seconda prospettazione, quella fatta da noi (molti od alcuni assolti e gli altri condannati), allora non posso che dire:

evviva la disparità di trattamento! Sarò il primo a dire allora che vi deve essere una disparità di trattamento!

Siamo tutti depositari della verità e anche noi diamo il nostro contributo. Siamo sicuri che con la sua notissima intelligenza e con il suo intuito lei non potrà che recepire questi nostri messaggi. Lo dico anche perché lei ha concluso il suo intervento in un modo che condividiamo. È vero, in Commissione il risultato è stato di venti a sedici, però è altrettanto vero che si riunirà il Comitato ristretto e la discussione in aula potrà essere utile per rivedere alcuni aspetti che riteniamo assolutamente non consoni alla civiltà giuridica di cui noi affermiamo di essere assertori.

L'unico messaggio che avete recepito (e lo avete recepito non soltanto a seguito di una nostra proposta ma anche a seguito di una proposta proveniente da alcuni esponenti della maggioranza di Governo) è quello in ordine alle minacce e alla corruzione. Non si poteva infatti assolutamente accettare che una valutazione del giudice, di carattere discrezionale, sull'atteggiamento in sede di esame o di controesame del dichiarante, potesse portare a decidere o comunque ad affermare senza ombra di dubbio la minaccia o la corruzione. La proposta che è stata fatta non ci soddisfa totalmente, ma in ogni caso dà lo spunto per ristabilire anche in questa fase il necessario contraddittorio.

Il tempo a mia disposizione sta per terminare e vorrei concludere il mio intervento con una prognosi che è molto, molto inquietante. Sinceramente, proprio per le cose che voi avete detto in ordine all'interpretazione dell'articolo 2 della legge costituzionale, non ci sentiamo assolutamente sicuri. Forse abbiamo fatto tanto e voi (o almeno una parte della maggioranza) l'avete fatto con un enorme sforzo, ma non bisogna dimenticare che per varare la proposta, con riferimento alla fase di preparazione dell'approvazione dell'articolo 111, è passato più di un anno. Tale termine non è trascorso solamente per una mancanza di volontà dell'opposizione, ma anche per la mancanza

di unanimità nell'ambito della maggioranza di Governo. Esistono infatti nelle forze della maggioranza delle parti che certamente hanno un particolare modo di vedere, di sentire e di interpretare la democrazia e soprattutto la civiltà giuridica. Non disdegnano di ricorrere all'emergenza ma, in particolare, non disdegnano di far diventare l'emergenza un fatto costante, in modo tale che la civiltà giuridica e le garanzie diventano solamente delle eccezioni. Si sono cioè invertiti i termini del problema!

Noi siamo vivamente preoccupati per questo tipo di interpretazione che d'altra parte voi avete trasfuso negli emendamenti che non ci soddisfano per le ragioni che abbiamo più volte illustrato.

Il Polo per le libertà, ma soprattutto Alleanza nazionale, esprime dunque la massima contrarietà a questo decreto, che sancisce, ripeto, un traguardo della maggioranza, che non è assolutamente invidiabile e apprezzabile. Dietro una bellissima facciata c'è veramente il contrario di quello che si vuole far vedere.

Alla fine del suo intervento, tuttavia, lei ci ha dato la speranza che nel Comitato ristretto le cose potrebbero cambiare. Ancorché, in linea subordinata, noi ci trovassimo nella condizione di dover tener presente una vostra volontà di cambiare, lo faremmo con enorme piacere e quella nostra inquietudine, un'inquietudine che non ci lascia dormire, potrebbe cadere. Potremmo, quindi, effettivamente dire che l'Italia è diventata di nuovo il paese della civiltà giuridica, che la sua democrazia è concreta e che è nuovamente diventata la culla del diritto.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, discettiamo del decreto-legge n. 2 del 2000, sulla cui urgenza e necessità credo nessuno possa nutrire ragionevole dubbio.

Il 7 gennaio è, infatti, entrato in vigore il novellato testo dell'articolo 111 della Costituzione che un gran numero di fa-

ziosi, pensosi più degli interessi delle corporazioni, per un verso, e di parte, per altro, ha rappresentato come massima e prima emergenza giudiziaria del paese.

Esprimo siffatta opinione non certo per negare la bontà dei principi sommi disvelati ai plebei e agli incliti, principi che condividiamo, che abbiamo votato e che sostenemmo anche in sede di Commissione bicamerale, bensì per affermare la tesi secondo la quale la modifica dell'articolo 111 della Costituzione non era affatto l'intervento più urgente richiesto dalla situazione del paese.

Il decorso di pochi mesi non avrebbe provocato sfracelli e ci avrebbe consentito gli opportuni, necessari adeguamenti normativi di natura ordinaria. Ma si sa, la ragionevolezza non sempre ispira le scelte della politica, soprattutto in tempi come quelli che viviamo, in cui il processo penale è quotidianamente — come annota il professor Illuminati, maestro bolognese del processo penale — teatro di tensioni e di spinte contrastanti. Tensioni e spinte che impoveriscono il tasso politico della nostra azione istituzionale ed acuiscono la crisi del sistema.

In un messaggio pubblicato di recente dal professor De Francesco, penalprocessualista della scuola pisana, sulla *Rivista politica del diritto*, in tema di codificazione europea dei principi generali della responsabilità penale, si legge: « Il tarlo che erode i sistemi politici sarebbe dovuto più, in radice, alla progressiva sostituzione o sovrapposizione ai partiti di *lobby* ed aggregati corporativi ispirati al perseguimento di interessi contingenti incapaci di tradursi, sia nell'immediato sia nel lungo periodo, in una linea politica dotata di un sia pur minimo coefficiente di stabilità ed affidabilità istituzionale ». Sante parole, direbbe una mia vecchia zia novantenne, depositaria sublime di secolari regole per forgiare biscotti di struggente bontà e ovvie massime di religioso misticismo. Ma pochi intendono far tesoro di quella santità semantica. Eccoci allora alle prese con il decreto-legge del Governo, con l'interpretazione della norma costituzionale portata dall'articolo 2 della legge

costituzionale n. 2 del 1999, con gli altolà delle camere penali, con la virulenza delle opposizioni di centrodestra.

La Commissione, a maggioranza, propone un testo sul quale discutiamo, che il relatore ha predisposto all'esito di un articolatissimo dibattito. La proposta non ci appare certo imm modificabile e il calendario della Camera, dopo la presente discussione, ci consentirà un'ulteriore riflessione ed il prosieguo del confronto politico. Noi qui ribadiamo alcune premesse e le nostre conclusioni.

Il Parlamento deve, in primo luogo, dare una risposta politica al problema politico posto dal novellato articolo 111. Questo è il cuore della vicenda istituzionale che qui ci occupa.

L'articolo 111 contiene principi e regole processuali; non è questo il luogo per discutere siffatte scelte del legislatore costituzionale, fortemente criticato — come è noto — dalla dottrina e dagli studiosi. Ma è questo il luogo per discutere, delibare e disciplinare le conseguenze di tali regole sui procedimenti in corso.

Il Parlamento evidentemente non può ignorare tale enorme, rilevante e ineludibile questione ed ha il dovere di farlo rifuggendo le suggestioni dell'astrazione tecnica e della pura speculazione teorica. Cambiare le regole fondamentali del processo nel corso del processo stesso non è di per sé scelta opportuna, giusta, equa. Non solo, l'applicazione dei principi e delle regole di cui all'articolo 111 della Costituzione rischia di travolgere un numero altissimo di processi in corso e questo non è un bene, ma un'opzione scellerata, soprattutto se posta in relazione ad una nostra triste specificità. Nessun paese europeo, nessuna democrazia dell'Europa comunitaria registra nei propri confini i fenomeni di criminalità organizzata che affliggono il nostro meridione, impoveriscono la nostra economia, impongono lutti quotidiani a quella parte del nostro popolo che vive in Puglia, in Campania, in Calabria ed in Sicilia. Nessun paese europeo convive con quelle espressioni criminali note come mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita.

Ebbene, le popolazioni di quelle regioni, lo Stato con i suoi apparati di contrasto, la magistratura nella sua funzione giurisdizionale, le forze politiche del nostro paese tutte, nessuna esclusa, stanno facendo sforzi straordinari, ciascuno per quanto di sua competenza, per liberare l'Italia da un tale peso insopportabile. Sono proprio i processi di criminalità organizzata (ovviamente quelli in corso) che oggi devono suscitare le nostre responsabilità preoccupazioni. Non possiamo mandare al macero il lavoro di migliaia di uomini dello Stato, di centinaia di magistrati. Per applicare acriticamente un principio processuale inserito nella Costituzione a far tempo dal 7 gennaio non possiamo travolgere altri valori, altri diritti, le regole fondanti della convivenza civile che tutte trovano il loro riconoscimento in altre norme della Costituzione la quale — è bene ribadirlo — riconosce assai spesso situazioni giuridiche soggettive tra esse confliggenti eppure coesistenti in un sommo equilibrio normativo idoneo a rendere forte la nostra democrazia.

E poi, signor Presidente, onorevoli colleghi, se l'articolo 111 ha dato disciplina costituzionale a quello che convenzionalmente chiamiamo giusto processo, delineandone forme, modi e principi a valere dal 7 gennaio scorso, questo non può certo significare che l'attività processuale anteriore a quella data fatidica non fosse anch'essa riferibile ad un giusto processo, tutt'altro: quei giudizi, quei procedimenti che oggi rischiano la cassazione per mano legislativa, si sono svolti, fino a prova contraria, nel rispetto di norme costituzionali e delle norme codicistiche. Sono, cioè, giusti processi, giacché articolati e sviluppati nel rispetto delle leggi vigenti.

Se tutto questo è vero (e non si vede come possa negarsi tale assunto), ben si comprende la ragione profonda, la ragione vera, la scelta politica del legislatore costituente del 1999, il quale ha accompagnato la novella costituzionale con una norma anch'essa costituzionale, di carattere transitorio o, se più vi piace, attuativa della norma a regime. Leggiamola: « La legge regola l'applicazione dei principi

contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore ». Orbene, di questa disposizione è possibile dare una doppia interpretazione. Secondo una prima lettura la legge ordinaria può fare una cosa soltanto: applicare l'articolo 111 ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. La nostra obiezione è semplice: si può interpretare una norma assegnandole una significazione tale da renderla norma inutile? Questo infatti accadrebbe se alla norma transitoria dessimo il senso qui contestato.

È perfettamente inutile allora una siffatta disciplina transitoria, in quanto nessuno può impedire al legislatore ordinario di applicare i principi contenuti nella legge costituzionale; anzi, una diversa possibilità gli è radicalmente inibita. Viceversa, in applicazione di corretti principi ermeneutici la norma transitoria ha una plausibile significazione se la regolazione dei principi costituzionali ai processi in corso potrà attuarsi in termini altri, diversi, distinti — diciamo —, derogatori, al fine di non mutare un regime processuale fin qui legittimamente applicato, di rispettare altri principi costituzionali da equilibrare tra loro, al fine di evitare, insomma, che importanti e delicati processi, *in primis* quelli di criminalità organizzata, vengano posti nel nulla dall'oggi al domani. Una norma, quindi, che abbia un senso, un significato, che esprima una volontà politica alta e, per quel che mi riguarda, del tutto condivisibile. Ma — opinano i nostri contraddittori — non è lecito dare alle parole un senso diverso da quello proprio e la nostra interpretazione stravolgerebbe il significato delle parole usate dal legislatore. Qui, umilmente, alzo le mani e mi rimetto a chi sa più di noi, ai sacri testi, ai vocabolari della nostra lingua straordinaria.

Il *Dizionario della lingua italiana* del Gabrielli (edizioni Carlo Signorelli del 1993) riporta ad illustrazione del verbo « regolare », tra gli altri, i seguenti sinonimi: moderare, limitare, ridurre ovvero modificare. Il monumentale *Grande dizio-*

*nario della lingua italiana* di Salvatore Battaglia (edizioni dell'Utet, la più grande opera italiana in materia), al volume XV, in tal guisa illustra da parte sua il verbo «regolare»: contenere, disciplinare in modo da evitare abusi ed esagerazioni o da frenare eccessi, ovvero limitare con provvedimenti di legge. Cita il Battaglia, per corroborare le indicate significazioni, i classici. Guicciardini: «A mantenere la libertà vera intera sia un mezzo che regoli la ignoranza della moltitudine e ponga freno alla ambizione di un gonfaloniere». E Badoer: «Viene spesso ricordato a sua maestà di provvedere a restringere e regolare il numero di quelli che vivono del trattare le cose litigiose, perché passano gli anni prima che si possa veder il fine della causa».

Rileggiamo, allora, la norma in discussione forti dei superiori insegnamenti: «La legge regola» — ovvero limita, modera, riduce, modifica, contiene, ovvero disciplina in modo da evitare abusi ed esagerazioni — «l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso». Insomma, se non vogliamo rispettare il buonsenso, le regole generali dell'ermeneutica giuridica, le scelte politiche del legislatore, diamo il doveroso ossequio alla nostra lingua, ai suoi mentori, ai suoi insigni studiosi, ai suoi illustri esegeti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo punto a me pare agevole la deduzione dei limiti che devono guidarci nella conversione del decreto-legge in esame. Vi sono, per un verso, le ragioni della politica come il non rendere vano il procedere dei processi in corso; per altro verso, vi è la necessità di contemperare i principi e le regole del novellato articolo 111 della Costituzione con il principio, di analoga forza normativa, della non dispersione dei mezzi di prova legittimamente acquisiti, combinato con quello del libero convincimento del giudice; per altro verso ancora, occorre limitare, secondo criteri di ragionevolezza ed opportunità, il portato della riforma costituzionale, come previsto dalla riforma stessa.

Credo che la Commissione abbia correttamente operato in tal senso ed il testo del relatore, in attesa della disciplina ordinaria di adeguamento ai nuovi principi, di cui presto il Parlamento dovrà occuparsi, ci sembra meritevole di approvazione. Non intendiamo, peraltro, sottrarci al confronto con le forze dell'opposizione e vogliamo ricercare con esse soluzioni sulle quali far confluire consensi più ampi di quelli sin qui registrati; il tempo c'è e sta a noi impiegarlo utilmente. Chiediamo, peraltro, ai nostri interlocutori di condividere le esigenze politiche che abbiamo rappresentato in Commissione e durante la discussione sulle linee generali in corso, nonché di adeguare ad esse le soluzioni tecniche.

Il Parlamento, peraltro, deve tenere ferme, tutelare e difendere le sue potestà; respingiamo gli attacchi sconsiderati di certe corporazioni, le loro vili aggressioni, il cieco dispiegarsi di iniziative eversive palesemente in contrasto con l'ordine repubblicano, la violenza verbale degli epigoni delle risse istituzionali. Occorrerà presto regolare i facinorosi, ricondurre l'associazionismo biecamente corporativo al rispetto delle regole, dei cittadini, della convivenza civile, del comune sentire sociale. Ho fermo il convincimento che sia questo il modo migliore per corrispondere alle aspettative ed alle esigenze del nostro popolo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

**MARCO TARADASH.** Signor Presidente, poche parole per chiedere al Governo che cosa, in realtà, ritenga faccia perdere più tempo: cercare di salvare i processi in corso oppure rischiare — mi auguro che ciò rappresenti, in una società democratica, un rischio attuale — che l'applicazione del decreto-legge, in contrasto col dettato costituzionale, faccia saltare successivamente i processi in corso.

Credo che in una società retta da una Costituzione scritta tale pericolo sia imminente, in presenza di un decreto-legge come quello predisposto dal Governo e

modificato in senso peggiorativo dalla maggioranza. Do atto alla maggioranza stessa di aver fatto passi avanti, in questi mesi, in direzione della tutela dei diritti dei cittadini; certamente, l'approvazione delle modifiche costituzionali in questione a larga maggioranza ha rappresentato un fatto nuovo. Mi domando, tuttavia, se dietro tale approvazione non vi sia stato un tentativo di concordato tra forze politiche piuttosto che un'adesione sincera alla lettera del nuovo articolo 111 della Costituzione. È stato un tentativo di « inciucio » o è stata un'apertura a criteri di giustizia secondo regole certe? Pongo tale quesito perché mi pare che oggi ritorni in auge il principio secondo cui « il fine giustifica i mezzi ».

Poco fa sentivo l'onorevole Bonito ricordarci cose che sappiamo e sulla cui gravità concordiamo, cioè che il nostro è un paese, in larga parte delle sue regioni — e non soltanto quelle meridionali —, controllato da organizzazione mafiose. Ma crediamo veramente che le organizzazioni mafiose possano essere combattute con efficacia quando lo Stato segue il principio il « fine giustifica i mezzi » e a qualunque costo cerca di liberare il territorio da esponenti di queste organizzazioni mafiose? Non è questo che alimenta una mentalità di resistenza e di contrasto nei confronti dello Stato molto più ampia e diffusa di quella che si viene a costruire all'interno delle associazioni mafiose? Questo è il vecchio contrasto tra la linea che contro la mafia seguì il procuratore Giovanni Falcone e la linea che è stata successivamente seguita dal dottor Caselli. Due strategie antimafia diametralmente opposte: la prima, nei suoi caratteri generali, cerca di riportare il fenomeno mafioso a fenomeno processuale, secondo i criteri generali; la seconda, invece, introduce elementi specifici che debbono armare lo Stato in modo particolare nei confronti di un fenomeno che con gli strumenti ordinari del diritto non può essere sconfitto. Credo che questa seconda strategia sia largamente perdente in generale nel nostro paese e in particolare di fronte al fenomeno mafioso. Credo invece

che solo ricostruendo il rapporto tra Stato e cittadini nei termini in cui dovrebbe essere (di garanzie per il cittadino imputato; di presunzione di innocenza e di certezza del diritto, a garanzia delle vittime della violenza della criminalità) si possano fare passi in avanti che non siano soltanto effimeri e destinati ad avere lo spazio del clima di emergenza.

Ora, ci troviamo di fronte ad una proposta che reintroduce all'interno del nostro ordinamento processuale le categorie che l'articolo, votato a larga maggioranza, di modifica della Costituzione vorrebbe cancellare e lo facciamo in nome della consueta « emergenza-processi » e al fine di evitare il rischio che si abbiano sentenze che consentano ai criminali di avere più spazio di azione. Collegati, tanti dei processi aperti e avviati hanno opposto alla coscienza civile del paese l'idea non di uno Stato armato contro la criminalità, ma di uno Stato armato in nome della creazione di una cultura anticriminalità che poteva passare anche al di sopra dei diritti dei cittadini: basti pensare ai processi Andreotti e Contrada! Non credo che quella sia la via giusta. Ritengo invece che forzare la natura delle regole e costruirne continuamente di nuove, in modo tale che ad un testo teorico corrisponda una pratica che modifica o contraddice il testo teorico, non sia un buon risultato per un Parlamento e per un Governo che oggi hanno tentato — o è sembrato che tentassero di farlo — di intraprendere la strada dello Stato di diritto contro quella dello Stato che diventa Stato di polizia laddove appaia necessario e laddove sembri che lo Stato di diritto non possa funzionare. Naturalmente, se questo è un fatto grave, laddove si cerchi una strategia di questo genere nei confronti del fenomeno mafioso, diventa un fatto di inaudita violenza nei confronti dei singoli dove questo fenomeno neppure esiste.

Noi vogliamo, però, fingere di non avere nel nostro paese tribunali speciali, vogliamo fingere di non avere ordinamenti speciali, ma per fingere questo finiamo per trasportare le leggi speciali di emer-

genza antimafiosa anche sul terreno del processo comune e non riusciamo a sottrarci a questa duplicità che regola l'azione o la cattiva coscienza dei nostri apparati statali.

Con l'articolo 111 abbiamo avuto l'occasione per effettuare una inversione certamente drammatica anche per le conseguenze, come drammatica è nella enunciazione, rispetto al passato. Nessuno di noi poteva pensare che l'articolo 111 non comportasse anche dei fenomeni di irrigidimento del sistema penale sotto il profilo delle garanzie; nessuno di noi poteva pensare che non avesse dei costi. Se invece si è pensato che questo potesse accadere, secondo me, si è agito male nel momento in cui si è votato l'articolo 111. Chi l'ha votato pensando che si potesse rinviare l'applicazione del dettato costituzionale ha commesso un errore. Lo ha fatto senza misurare il valore e il costo di ciò che andava facendo.

Allora, lo si dica chiaramente che in questo paese quel genere di modifica costituzionale che prevede l'esistenza di uno Stato di diritto nel quale il valore essenziale è quello della vita individuale, della libertà individuale, e che in nome di questo valore occorre costruire un sistema penale che salvaguardi innanzitutto la libertà della persone e i loro diritti, oppure non lo si faccia, si cambi la gerarchia dei valori, si dica che innanzitutto va salvaguardata la personalità dello Stato, formula dietro la quale spesso si nasconde una cultura che va ben oltre questa dizione. Si dica questo, comunque! Si trovi una soluzione coerente, ma se la Costituzione viene modificata, non si può pensare oggi di poterla rimodificare con una legge non costituzionale oppure di mettere tra parentesi la Costituzione dichiarando una sorta di stato d'emergenza che possa consentire ai magistrati e ai giudici di questo paese di agire al di fuori e contro la Costituzione. Credo che ciò non sia possibile, proprio sotto il profilo delle istituzioni che noi formalmente abbiamo.

Noi abbiamo visto la Corte costituzionale agire spesso non sul filo della legge,

ma sul filo dell'indirizzo politico, tuttavia noi abbiamo il dovere di continuare a credere che la Corte costituzionale, posta di fronte all'interrogativo se sia legittima una legge che mette tra parentesi il dettato costituzionale, non possa che dire di no.

Allora, dov'è il vantaggio che voi pensate di avere, come maggioranza, nel salvaguardare l'iter dei processi che vengono effettuati secondo regole di ingiusto processo? Questa, infatti, è la questione di fondo. È possibile continuare a celebrare processi di ingiusto processo e al tempo stesso avere una Carta costituzionale che dichiara di volere il giusto processo in questo paese? Si tratta di parole vuote, come sono, oppure corrispondono a culture, a regole e a passaggi giurisprudenziali? Se non è così, ditcelo. Voi ce lo state già dicendo nei fatti attraverso questo provvedimento, ma al tempo stesso non negate a chi, come le camere penali, richiama il Parlamento all'attuazione del dettato costituzionale, il diritto di farlo. Non dica il Consiglio superiore della magistratura o l'associazione nazionale dei magistrati che chi chiede il rispetto della Costituzione si mette contro la legge. Forse si mette contro la legge, ma soltanto perché la legge è contro la Costituzione.

Dunque, credo che da ogni punto di vista questo provvedimento dovrebbe essere ripensato dal Governo e dalla maggioranza dal punto di vista teorico, se vi è stata convinzione nel momento in cui fu votato l'articolo di modifica della Costituzione. Dal punto di vista pratico, mettete a rischio (un rischio molto maggiore rispetto a quanto possa fare un provvedimento fedele al dettato costituzionale) i processi, l'apparato della giustizia, quindi le garanzie per i cittadini imputati e per i cittadini vittime, che, se la Corte farà il suo dovere, vedranno fra qualche mese, o fra qualche anno, rimesso in discussione tutto ciò che nel frattempo è stato compiuto.

Credo che soltanto il rischio (ammetterete che tale rischio esiste) che ciò possa accadere dovrebbe indurre al ripensamento, perché vi assumereste una respon-

sabilità troppo grande e davvero insostenibile nel momento in cui, per un'esigenza pratica, finiste per negare la stessa possibilità per tutti di avere giustizia in questo paese e lasciate che i tempi dell'ingiustizia, come spesso succede oggi, continuino a correre, impedendo ai processi di arrivare in tempi ragionevoli alla loro soluzione e, al tempo stesso, continuando a far pensare che in questo paese le garanzie dei cittadini siano qualcosa di opzionale, cui si può rinunciare nel momento in cui si presenta un'esigenza superiore.

Non vi può essere esigenza superiore al diritto dei cittadini in uno Stato liberale e questa marcia indietro, così drastica, rispetto al voto sull'emendamento costituzionale lascia pensare che, per conquistare le basi di una società liberale, vi è ancora troppa strada in questo paese (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, obiettivamente il problema è di grande complessità, come dimostra la discussione che abbiamo svolto in Commissione, dove, dopo avere esaminato attentamente il decreto-legge del Governo, abbiamo riformulato più volte emendamenti che contemperassero le esigenze di rispettare la previsione dell'articolo 111 della Costituzione e di salvaguardare i processi in corso. La presidente della Commissione è stata anche accusata, a mio avviso ingiustamente, di predisporre ogni volta un testo diverso, ma in realtà credo che proprio la difficoltà di contemperare le due esigenze sia tale che, non avendo nessuno la possibilità di una certezza, si sia creata la necessità di elaborare un testo che, a mio avviso, può essere ulteriormente elaborato, nell'intento comune di fare salvi i principi costituzionali.

Vorrei sottolineare, però, anche una certa eccessiva enfasi che si è data all'articolo 111, con il pregiudizio che in precedenza non esistesse, nel nostro si-

stema costituzionale e nel nostro sistema procedurale (non solo quello attuale, ma anche quello precedente), il diritto del contraddittorio. Questo non è vero: stamattina rileggevo il mio testo di diritto costituzionale, del Mortati, sicuramente antecedente, data la mia età, al codice accusatorio, nel quale però già si sottolinea il principio del contraddittorio, addirittura nel processo antecedente all'attuale, quindi in vigore del codice Rocco. Il dibattimento, dunque, garantiva anche in quel caso il contraddittorio fra le parti.

D'altra parte, il principio di difesa è acclaratamente riconosciuto come il diritto della difesa di controesaminare l'altra parte e non è un caso che l'Italia abbia aderito alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale prevede non quello che noi chiamiamo, abbastanza inesattamente, giusto processo ma l'equo processo, ovvero quello che impone il contraddittorio fra le parti: è un principio che, pur non così manifestamente espresso con la nuova formulazione dell'articolo 111, è sempre esistito nella nostra Costituzione.

Non è un caso, infatti, che l'articolo 513 del codice di procedura penale, nella formulazione iniziale, non abbia avuto alcun bisogno di riforma costituzionale ed ha introdotto il principio più evidente del contraddittorio, in quanto non vi era più la segretezza delle indagini preliminari, quali si aveva nel codice inquisitorio. Si è introdotto, tra l'altro, un sistema misto tra inquisitorio e accusatorio: di fatto, da noi non vige un sistema accusatorio. Per quale motivo, nonostante l'articolo 111 e l'applicazione che ne daremo, infatti, non viviamo in un sistema accusatorio, ma in un sistema equivoco? Perché i sistemi accusatori sono altri, sono diversi e si basano sulla non obbligatorietà dell'azione penale, su assunzioni precise di responsabilità. Peraltro, queste ultime sarebbero particolarmente indicate nel momento in cui si addivenisse — e sicuramente succederà — a che l'imputato diventi teste. Lo stesso imputato, laddove rinunci al silenzio, diventa teste, perché questo è il sistema accusatorio.

Abbiamo rinunciato a scrivere dei principi dell'oralità e della concentrazione nell'articolo 111 — non so per quale volontà — che presuppongono una scelta in materia di obbligatorietà dell'azione penale. Noi non viviamo in un sistema nel quale vige la separazione dei soggetti, non tanto per l'abusata idea della separazione delle carriere, fonte di tante inutili polemiche, ma in un sistema in cui vige davvero l'indipendenza e l'autonomia delle parti, di ciascuna parte rispetto all'altra e rispetto al terzo che è il giudice. Noi non viviamo neppure storicamente, e penso che per molti anni non lo faremo, in un sistema giudiziario in cui ciascuna parte è tenuta alla lealtà nell'acquisizione delle fonti di prova, nella lealtà della esposizione dei fatti e dei mezzi di prova. Pertanto, alla base non vi è un principio di responsabilità; ecco perché dico che neanche l'articolo 111 introduce di per sé il sistema accusatorio. Esso introduce un principio fondamentale, vale a dire la possibilità di esaminare e controesaminare direttamente i soggetti. All'epoca manifestai la mia perplessità sulla formulazione del principio del contraddittorio perché, una cosa è affermare un principio fondamentale, vale a dire interrogare o fare interrogare l'accusante da parte dell'accusato, un'altra cosa è stabilire quali elementi determinino la colpevolezza. Tutto ciò, non solo perché si va verso un sistema diverso, al quale con la legge attuativa arriveremo, pur rimanendo costante il sistema ordinamentale e costituzionale, ma soprattutto perché noi introduciamo un principio di prova legale. Tant'è che, non a caso, sono state avanzate ipotesi di incostituzionalità dell'articolo 192, che riguarda la valutazione della prova. Se la colpevolezza è provata o non provata, se le dichiarazioni sono ripetute o non ripetute, secondo un principio di non trasparenza e non di obbligo di lealtà delle parti — proprio del sistema accusatorio, con relative responsabilità — abbiamo chiuso o potremmo avere chiuso con la valutazione della prova. Allora, ogni nostro discorso in merito potrebbe essere tranquillamente caducato, quindi è

stata avanzata l'ipotesi di incostituzionalità dell'articolo 192, dell'articolo 500 e dell'articolo 513.

Non sono un costituzionalista, né mi assumo tale compito, ma certamente anche questo costituisce un grave problema, un problema che dovremo affrontare non con il regime transitorio, ma con la legge attuativa.

Come vedete, i problemi sono molteplici e sono gravi, tanto più ove si consideri che, a breve, applicheremo una legge attuativa dell'articolo 111. Anche in questo caso vi sono posizioni estreme che, però, sono entrate nell'opinione comune, vale a dire che l'articolo 111 sia una norma di per sé autoapplicativa. Come voi ben capite, se questa norma è autoapplicativa, essa istituisce un principio di prova legale in base al quale, per il solo fatto che uno solo ripeta le accuse, immediatamente e conseguentemente l'altro è colpevole.

Se arrivassimo davvero ad accettare come tesi estrema tale interpretazione dell'articolo 111, nella formulazione che è stata voluta — ricorderete la discussione in Assemblea; io presentai degli emendamenti, che poi ritirai, data la loro inutilità, perché si trattava di una specie di tabù e, quindi, si doveva necessariamente approvare quella formulazione —, se fosse vero il principio avanzato da alcune parti dell'autoapplicazione del 513, avremmo introdotto una strozzatura nella valutazione della prova, ovvero la valutazione della prova scomparirebbe, da allora in poi, dal nostro ordinamento, con la conseguente incostituzionalità degli articoli 192 e degli altri che ho citato, che attengono appunto alla valutazione della prova.

Come ho detto, tra breve approveremo una proposta di legge, di cui faccio menzione anche se alla Camera è solo in fase di discussione in Commissione, perché mi pare che il Senato l'abbia approvata all'unanimità e, quindi, è un atto che non possiamo ignorare. Potremo modificarlo ed anche bocciarlo, ma al momento dobbiamo considerarlo, con una valutazione da parte di tutti i gruppi che l'hanno

approvato all'unanimità. Si dice che allora ancora non era stato approvato l'articolo 111, ma si era in via di approvazione e, quindi, evidentemente il problema è stato posto.

Il problema che è stato posto e che si sono posti tutti i paesi europei, soprattutto quelli di *common law* — che hanno una tipicità nel sistema accusatorio, che, comunque sia, è ben diverso anche dall'articolo 111, poiché si tratta di principi completamente diversi —, è che, per evitare che vi siano dichiaranti prima che non lo sono più dopo, si assume la figura del testimone. Il testimone è una persona che, di per sé, dichiara una realtà; poi, a meno che non consideriamo l'articolo 513 norma autoapplicativa *sic et simpliciter*, senza più alcun tipo di valutazione, egli dovrà essere valutato nella sua credibilità ed attendibilità, ma è un testimone. Anche l'imputato diventerà testimone, nel momento in cui rinuncerà al silenzio e, quindi, non avrà più neanche il diritto di tacere rispetto alle responsabilità che gli vengono contestate in quel momento.

Ho studiato questo problema nel nostro sistema, in cui, come ho detto, storicamente il principio della responsabilità non è sentito come necessità — e non perché non vi sia nella legge: le leggi possono prevedere tante cose, ma poi sono i comportamenti che contano —, così come non lo è il senso delle istituzioni, la collaborazione alla giustizia, come avviene nel sistema inglese, che è stato preso a modello, anche nella proposta del Senato. Non è così nel nostro paese, in cui non sentiamo questo dovere di correttezza e di lealtà, pur negli interessi diversi dell'accusa e della difesa.

Ciò suscitava in me grandi perplessità e, dopo aver valutato l'iter del Senato, la nostra discussione sull'articolo 111 e la legge attuativa ed aver analizzato la legislazione dei paesi in cui effettivamente tale principio viene applicato (sono molti, non solo l'Inghilterra), esso diventa un corollario inevitabile, ancor più nel nostro paese in cui, avendo rinunciato ai principi dell'immediatezza e dell'oralità, abbiamo processi che vanno in dibattimento magari

dopo anni e vige il principio formalistico dell'obbligatorietà dell'azione penale, che nei fatti non esiste, ma che formalmente esiste ancora, privo di disciplina e di responsabilità. È inevitabile allora la figura del testimone. Più il tempo passa e, naturalmente, più il testimone elabora, consciamente o inconsciamente. Nel diritto anglosassone, per esempio, è fatto divieto ad accusa e difesa di preparare i testimoni; non so quanto questo da noi capiti, tanto più se il tempo è lungo e quindi tanto più se si vanno elaborando le proprie deposizioni.

Perché ho richiamato tutto questo? Perché dopo questo decreto attuativo, che pone certamente grandi problemi, avremo i processi da esso regolati (che non si possono dichiarare illegittimi, a meno che la Corte costituzionale non si pronunci come tale, dal momento che sarà comunque vigente una legge) ed avremo i processi regolati dalla prossima legge di attuazione, che cambierà il sistema, cioè farà sì che l'imputato non si possa più sottrarre e quindi sarà come un testimone. Non è una differenza da poco quella che si determinerà tra le norme di attuazione che applicheremo da subito e quelle che entreranno in vigore tra sei-sette mesi al massimo, quando l'imputato avrà una credibilità e un'attendibilità di tutt'altro genere e quando si introdurrà un sistema di tutt'altro tipo. Anche in quel caso vi saranno grandi disparità di trattamento. Dubito che in quel caso addirittura si possano muovere contestazioni per le quali sia prevista l'acquisizione del verbale, perché il contraddittorio sarà fra persona fino a prova del contrario attendibile e richiedente o accusato.

Come vedete, andiamo inevitabilmente verso tanti sistemi. Sono in corso processi che hanno visto addirittura tre diverse applicazioni dell'articolo 513: una iniziale, poi quella derivante dalla modifica operata con legge e quindi quella in base all'intervento della Corte costituzionale; tutto questo in primo grado. In appello, ci si troverà di fronte prima al decreto-legge, poi alla legge di conversione e poi ancora

alla successiva legge di attuazione. Credo sia necessario rispettare il principio del contraddittorio, non solo perché lo dice la Costituzione ma anche perché è un principio di civiltà e credo sia altrettanto importante il principio della certezza del diritto. Il cittadino ha diritto di sapere con quali regole viene processato, perché in tal modo può impostare la propria strategia difensiva, può conoscere gli strumenti di cui potrà disporre, può sapere quale impostazione dare al processo; oppure, può non saperlo mai, perché da un momento all'altro cambia la legislazione.

Possiamo anche applicare questo principio in modo *pedissequo*, in base al brocardo *tempus regit actum*, per cui, se in primo grado vi sono state tre applicazioni dell'articolo 513, in seguito ve ne saranno altrettante del principio nel contraddittorio. Ma dobbiamo chiederci quale sarà la sintesi di questi sistemi in una sentenza. Temo che quella sentenza non sposterà di una virgola — perché è una questione di mentalità — la conclusione per cui chi ha dichiarato ha detto sempre la verità. Indubbiamente, la Corte costituzionale ha emesso una sentenza discutibile, ma credo che l'applicazione che ne è stata fatta sia ancor più discutibile. Colui che tace è già una persona sospetta, perché vuol dire che ha qualcosa di non chiaro, di non trasparente, di non veritiero, che si deve valutare e di cui si deve tener conto. Altrettanto vale se pongo a quella persona alcune domande, che riguardano genericamente la sua attendibilità, e questi non risponde. Anche questo costituisce un elemento di valutazione. Non ne è stato tenuto alcun conto.

È difficile, allora, poter stabilire quale sarà la giurisprudenza in materia: si terrà sempre e comunque conto (ecco il pericolo dell'articolo 111 della Costituzione) delle dichiarazioni che verranno rese, ancor più laddove, fra qualche mese, per evitare che il soggetto non torni in dibattimento a ripetere quanto già affermato, si avrà la figura del testimone. Studiando attentamente la questione, questa sarebbe la conseguenza inevitabile.

Ritorniamo al decreto-legge in esame. Al riguardo, non ho alcuna certezza, ma vorrei che fosse sempre stato applicato correttamente il principio del contraddittorio. Per applicare correttamente il principio del contraddittorio (ritengo che, soprattutto nella legge attuativa, non fosse possibile uno strumento adeguato a tal fine), dovremmo conoscere la genesi della testimonianza, l'origine e le ragioni della testimonianza, la chiarezza e la lealtà della testimonianza. Questo è un punto fondamentale.

Il decreto-legge in esame non risponde a nessuna di tali domande. Mi auguro che lo faccia la legge di attuazione, altrimenti non cambierebbe un granché, anzi le cose potrebbero aggravarsi in un sistema in cui non vi siano chiarezza e responsabilità.

Signor Presidente, potremmo ritenere, con l'articolo 111 della Costituzione nel testo riformulato, che tutti i processi svolti in precedenza, in quanto non esisteva il principio del contraddittorio, siano stati illegittimi. Penso che non sia possibile ritenere una cosa del genere, non solo per salvare i processi, in quanto sarebbe necessario allora rifarli tutti; il fatto è che nel nostro ordinamento costituzionale il principio del contraddittorio è sempre esistito. È stato detto anche in quest'aula, tanto che qualcuno si chiese che bisogno vi fosse di scrivere un tale principio nella Costituzione. L'applicazione del principio è stata distorsiva, ma nessuno può dubitare che il principio di difesa contenga il diritto al contraddittorio. Il problema, quindi, non è quello di salvare i processi; se riconosciamo che la nostra Costituzione già conteneva i principi fondamentali dell'individuo, allora anche i processi già svolti (nonostante le applicazioni distorsive) sono e rimangono legittimi; diversamente, sarebbero tutti illegittimi e non se ne potrebbe salvare alcuno per nessun motivo di ordine pubblico o per necessità di fondata emergenza.

Non credo che nel 2000 si possa ritenere che per cinquant'anni si sia leso il principio della difesa e del contraddittorio; potremmo averlo leso nelle diverse applicazioni, ma non possiamo dire che

esso non sia stato mai ritenuto esistente nella Costituzione e negli ordinamenti processuali che si sono susseguiti. Diversamente, avremmo vissuto in un paese barbaro, dove neanche i diritti fondamentali del cittadino erano scritti nella Costituzione, ma non credo che possiamo fare un tale torto ai nostri padri costituenti.

Ritengo che nessuno abbia messo in dubbio, nemmeno in quest'aula, un tale principio, salvo doverlo precisare per evitare interpretazioni da parte della Corte costituzionale; ciò ha motivato la riscrittura dell'articolo 111 della Costituzione: abbiamo costituzionalizzato un principio processuale anche se, a mio avviso, in maniera sbagliata, in quanto si è stabilito un principio di prova legale. Ma questa, ovviamente, è una mia opinione personale; vedremo poi le applicazioni che ne verranno fatte.

Se ciò è vero, vuol dire che i processi in corso sono legittimi; non vi è dubbio che i processi che hanno avuto inizio e gli atti che si sono formati (in vigenza non solo di una legge processuale, ma di un principio costituzionale, al di là di tutte le interpretazioni pratiche che ne vengono date e che hanno certamente distorto l'originaria volontà del legislatore del nuovo e attuale codice) hanno una loro legittimità. Il problema consiste nell'adeguare le modalità del contraddittorio e, quindi, nell'evitare interpretazioni distorsive nel prosieguo dei processi; questo è il problema, non quello di accertare se i processi svolti in passato fossero incostituzionali, altrimenti dovremmo eccepire l'illegittimità di ciascuno di loro; addirittura, se avessimo ignorato da sempre l'esistenza del principio del contraddittorio, nemmeno i processi per i quali è stata emessa sentenza passata in giudicato potrebbero essere salvati. Tutto verrebbe travolto. Addirittura, un ex ministro di grazia e giustizia ha avuto l'idea di affermare che anche quelli passati in giudicato erano illegittimi e io credo che questa sia davvero un'exasperazione inutile.

Come ho detto, sono poi quei comportamenti che allontanano dalla legge e

dalla Costituzione, ma queste ultime hanno sempre orientato i giudici e le parti verso il principio del contraddittorio e l'affermazione di questo principio, come ho ricordato, si ravvisa addirittura nel codice Rocco, con tutte le distorsioni che pure c'erano. Allora, i processi in corso erano regolati legittimamente: in modo distorto, ma legittimamente.

Noi adesso dobbiamo attuare la norma in maniera chiara, precisa, non distorta, o quanto meno, cercare di farlo, perché nulla è detto, data la formulazione dell'articolo e data la legge attuativa, che inevitabilmente dovrà esserci. Se non vogliamo tornare davvero ad un Medioevo che affermi la prova legale, dobbiamo cercare di introdurre quel principio man mano, in modo chiaro, dettagliato, preciso.

Nella legge attuativa ci saranno il testimone e l'imputato che rinuncia al silenzio e diventa anch'egli testimone ed ha l'obbligo di dire la verità, come avviene nei paesi di *common law*, in cui non dire la verità configura addirittura un oltraggio alla corte, non soltanto una falsa testimonianza. Dovremmo quindi avere un principio di responsabilità e di lealtà come esiste in tutti i paesi di *common law* che seguono davvero il sistema accusatorio. Dovremmo avere una vera autonomia ed indipendenza delle parti. Tutto questo, purtroppo, da noi ancora non esiste, però la correttezza e la lealtà del comportamento prescindono e, vorrei dire, vengono addirittura prima di ogni modifica costituzionale. Nessuno penserebbe mai, in Inghilterra, che il giudice nominato dalla Regina sia persona parziale, che orienti il processo o che venga corrotto, tant'è vero che addirittura la riforma in atto del sistema della legislazione processuale in Inghilterra prevede proprio la prova legale. Prima il giudice invitava la giuria — quella che deve valutare il fatto — a non considerare le dichiarazioni dei testi — perché là sono tutti testi, compreso l'imputato — ove non confortate da altri elementi; attualmente è in corso una riforma, che credo sia stata già approvata, in base alla quale non c'è bisogno di altri

elementi, di altri riscontri (e si tenga conto che la sentenza di primo grado è definitiva). In Inghilterra, però, vi è una reale indipendenza delle parti, vi sono principi di lealtà e di correttezza così sentiti che violarli sarebbe innanzitutto porsi fuori dalla collettività, porsi fuori dalle regole della società, prima ancora di un comportamento penalmente perseguibile. Sono dati per acquisire i quali, storicamente, sono necessarie centinaia d'anni (e non vorrei che nel nostro paese ci volesse qualche millennio).

Il nostro problema non è quello di salvare i processi, ma di stabilire se abbiamo condotto i processi in assenza totale di una previsione costituzionale e legislativa che consentisse il contraddittorio. In quel caso i processi sarebbero illegittimi. Pertanto, se affermiamo che sono illegittimi, riteniamo di aver vissuto in assenza della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Questa è una scelta: non è la mia, ma è una scelta. Facendo un passo oltre questa scelta — che, come ho detto, non condivido —, dobbiamo stabilire come regolare l'applicazione della normativa, non come derogare a tale applicazione, perché questa naturalmente sarebbe una violazione non soltanto dell'attuale testo dell'articolo 111, ma addirittura dell'articolo 24 della Costituzione, che disciplina il diritto alla difesa. Dobbiamo quindi stabilire come regolare tale applicazione in modo non ambiguo, come spesso oggi avviene. Anzi, a dir la verità, non avviene neanche più tanto spesso, guardate, perché sono rari in effetti i processi in cui ciò avviene e magari vi sono alle spalle contrattazioni che noi non conosciamo, magari si ricontrattano le proprie dichiarazioni giorno per giorno, in modo assolutamente non trasparente e contrario al principio fondamentale che vige in quei paesi in cui davvero è attuato questo sistema, dove non si ammette che né l'accusa né la difesa preparino i testi e possano avere con loro contrattazioni prima che vengano sentiti in dibattimento.

Questo principio, nei fatti, da noi non c'è; lo si otterrà quando riusciremo ad approvare una buona legge di attuazione.

Per il momento noi dobbiamo non salvare i processi ma affermare semplicemente che quei processi, seppur in maniera distorta, si svolgevano in un sistema costituzionale e ordinamentale che consentiva tutto ciò.

Se l'imputato o, per meglio dire, il coimputato ha taciuto quando l'ordinamento glielo consentiva, è una *fictio iuris* dire che lo richiamiamo! Del resto quello continuerà a non rispondere perché evidentemente ha compiuto la sua scelta, per così dire, a monte, in base a determinazioni che non conosciamo e non conosceremo. E non rispondendo, il verbale verrà acquisito. Ma questa è una *fictio iuris*! Con l'articolo 6 della legge del 1997, di cui si è parlato, è accaduta la stessa cosa: è stata cioè una formalità. Una formalità che non è servita a niente, non è servita cioè a dare maggiore chiarezza alle dichiarazioni del soggetto.

Pertanto il problema che noi dobbiamo porci è quello di introdurre, nel momento in cui non si sono ancora formati gli atti nell'ambito del contraddittorio, un principio che impedisca che il soggetto non parli. Ma allora già in questo caso si potrebbe stabilire che il testimone non si può sottrarre alla deposizione! Inoltre, cosa facciamo se il soggetto, che non è testimone, non parla o se il soggetto, che ancora non è testimone, parla? Siamo sicuri che l'articolo 192 del codice di procedura penale sia ancora vigente, con riferimento all'articolo 111 della Costituzione? Ritengo che, a mano a mano che si formano gli atti, dobbiamo cercare di introdurre un principio di chiarezza nel contraddittorio e di interazione tra il soggetto che accusa e l'accusato. Fino a quando non verrà approvata la legge attuativa, i nostri problemi non verranno risolti.

In conclusione, sottolineo la necessità del principio della certezza del diritto che si applica, dello strumento processuale che si applica, un principio che sia non dico prevalente ma equivalente a quello

del contraddittorio. Tutti noi dobbiamo sapere in base a quali leggi si verrà processati, senza che le regole del gioco cambino costantemente; ciò infatti vanificherebbe davvero quel principio di chiarezza che un più regolato principio del contraddittorio vorrebbe invece introdurre.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, io non sono in grado di elucubrare sulle legislazioni straniere con la ricchezza che è riuscita agevole e naturale alla collega Parenti e mi sento di reprimere anche un lontano ricordo di ciò che furono i primi articoli del codice di procedura penale nazista, perché, talvolta, come in questo caso, una memoria si attualizza nell'esperienza che viviamo.

Il *common law* non mi interessa. Abbiamo tale forza, tradizione e cultura giuridica da essere in grado di contestare e controproporre leggi e strumenti di giudizio che affondano nel nostro diritto e nel diritto naturale e che affondano anche nel principio della gerarchia delle fonti. Facevano bene i nostri antichi legislatori a passare il testo delle leggi elaborate nelle mani dei letterati. Tutti sanno che furono grandi letterati coloro che elaborarono il testo del codice civile e penale degli anni quaranta. In questo caso, sarebbe stato opportuno che il Governo si fosse munito anch'esso di un consulente letterario per non dare luogo ad una produzione così scadente, incomprensibile, contorta e contraddittoria anche sotto questo punto di vista.

In un'aula parlamentare di un paese, non dico civile, ma civilizzato, non si dovrebbero presentare testi di questa fatta! Oltretutto con la deforme natura letteraria ed equivoca del testo. Affari loro, se la fretta pressante della maggioranza di costringere questo paese in tutti i modi sta negando l'esercizio di qualsiasi facoltà e diritto! Noi non possiamo fare altro che criticare e subire, lasciando alla cultura giuridica e a quella *tout court*, di

giudicare loro e noi, la maggioranza e l'opposizione, alla stregua di ciò che essa produce e che noi contestiamo.

Quanto a contestare, la base della tesi che svolgiamo è il testo riformato dell'articolo 111, ancora caldo degli applausi che ne salutarono l'approvazione quasi unanime. Capimmo però sin da allora che si trattava di un parto non naturale, che vi era una resistenza intima e diffusa, purtroppo, a generare questa riforma non perfetta e, secondo alcuni, neppure necessaria, ove avessimo avuto una capacità interpretativa, ammodernata e consapevole del precedente testo dell'articolo riformato.

Una delle disposizioni da cui deve partire la contestazione è quella del seguente capoverso dell'articolo 111 riformato della Costituzione: « La colpevolezza dell'imputato non può » — forma assoluta e non condizionata — « essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato e del suo difensore ». Questa è la norma principale dalla quale dipende la validità delle altre che ne costituiscono l'attuazione sulla base del testo legislativo in esame. Una norma non può essere esecutiva e, al tempo stesso, contraddittoria rispetto al testo che deve attuare. La norma costituzionale esclude che possa essere valutata in ogni senso o, comunque, per la colpevolezza, la dichiarazione di colui che volontariamente si sia sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore. Che cosa dice invece la norma che, nelle mentite vesti di attuazione di questo comma, si introduce — maschera in volto e grimaldello alle mani — attraverso quest'Assemblea nel contenuto del principio che ho evocato? Niente di meglio che la lettura: « In applicazione » — questo si capisce — « dell'articolo 2 » — che ho citato — « della legge costituzionale (...) nei processi in corso le dichiarazioni rese nel corso dell'indagine preliminare dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento » — la persona è il soggetto — « (...) che, per libera scelta, si è sottratto o si sottrae all'esame

dell'imputato (...), sono valutate (...)»; sono valutate sul presupposto che la libera scelta della loro fuga dalla funzione testimoniale sia fonte di legittimazione per l'acquisizione della prova. Dunque « sono valutate ». Se però la norma che abbiamo letto esclude questa possibilità, come si può reintrodurre attraverso la norma ordinaria ciò che è divietato dalla norma costituzionale? Ricordo: « sono valutate ».

Non fosse valido questo rilievo, un altro renderebbe la tesi ancora più inaccettabile. Recita la norma: « (...) sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova ». Dunque, siamo in presenza di un'ipotesi in cui lo stabilire la gravidanza della prova ulteriore, successiva deve venire prima dello studio e dell'approfondimento della norma che ne costituisce il presupposto. Deve, quindi, valutarsi ciò la cui validità risulterà da un esame successivo a questa valutazione. Quale logica, quale dignità formale, sostanziale e tecnica può avere questa proposizione?

Torno a ribadire questo punto. Se la valutazione di un fatto, di una dichiarazione può darsi, in concreto, solo quando essa sia avvalorata dalla prova che le succede, qual è l'organizzazione mentale che ha prodotto questa mostruosità? Come è possibile applicarla? Come si può organizzare il prodotto di uno strumento simile, che presuppone compiuto un fatto il cui compimento dipende dal fatto non compiuto?

Volete incarcerare questo paese, non vi è dubbio. Gli negate la libertà di parola, la libertà di comunicazione, state cominciando a distruggere in fasce la Commissione d'indagine sulle malefatte di quest'ultimo decennio, avete in animo progetti di pari condizione solo a voi favorevoli e, nell'intervallo, come una merenda che intercorre fra una ricca cena ed un lauto pranzo, ci portate questi stuzzichini.

Oltre questa prima parte, inattuabile, perché un esercizio minimo di logica ne esclude persino la lettura, che anch'essa è fastidiosa (ripeto: la valutazione di un fatto viene condizionata da quella di un fatto successivo), vi è di più, come dicono

gli avvocati. Le dichiarazioni di cui abbiamo parlato (di coimputati ed imputati in processi connessi) « possono » essere valutate (in questo caso non è detto « sono valutate ») quando, sulla base di elementi concreti emersi dal dibattito e verificati nel contraddittorio, « risulta che la persona » — anche qui la consecuzione... —, diciamo il dichiarante, « sia stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché si sottragga (...) »: no, semmai affinché « fosse sottratta » (perché è un fatto anteriore, « sottragga » è congiuntivo presente e quindi sposta persino il punto di vista storico dello svolgimento della fattispecie che si deve interpretare). « Che si sottragga »? No, « che si fosse sottratto », oppure « che avesse avuto la volontà di sottrarsi », perché si riferisce al passato, non al presente. Questa è la dignità della norma con la quale si attua un principio costituzionale di tale importanza che, ridotto ai minimi termini, è il seguente: nessuno può essere dichiarato colpevole quando chi lo accusa si è sottratto volontariamente all'esame. Con la furbizia di utilizzare il termine « volontariamente » come grimaldello per forzare il principio costituzionale, si prevede poi l'ipotesi che la persona sia stata minacciata o prezzolata.

Quale mente astensionista può pensare una cosa di questo genere? Potremmo trascurare benissimo tale norma perché essa si infrangerà sicuramente — non voglio « inciampare » anch'io nei congiuntivi — in una Corte costituzionale appena avvertita in base al solo principio di ragionevolezza. E metto da parte, per il momento, le notazioni tecniche che mi sono permesso di esporre.

Siccome, però, anche la Corte costituzionale talvolta, tra il burocratico e il ripetitivo, non dà saggio di grande perspicuità letteraria (in questo caso potrebbe farci temere atti di disattenzione), desidero ricordare il principio di diritto costituzionale — non di *common law* né di diritto processuale nazista — che regge la successione e il concorso di norme, definito della « gerarchia delle fonti ». Almeno

in questo caso, non potremmo diffidare della Corte costituzionale sia in base al principio di ragionevolezza, sia in base al principio tassativo della prevalenza della norma costituzionale su quella ordinaria. Nel caso di specie, la prima prevale non solo per il principio della gerarchia delle fonti, ma anche per la corrispondenza testuale delle due disposizioni in conflitto; non ci troviamo di fronte a principi contro principi, ma a lettera contro lettera. La norma ordinaria elude, calpesta, deride la norma costituzionale già nella sua testualità, senza bisogno di avere grandi sensibilità.

Ripeto, non fidiamoci, per la riuscita di tale sistema, del fatto che la norma ordinaria disciplini l'ipotesi non prevista di colui che si sottrae per timore o lucro, perché la norma costituzionale, stabilendo che nessuno possa essere condannato sulla base delle dichiarazioni rese da chi si sia volontariamente sottratto, non ha previsto implicitamente che una norma ordinaria possa colmare l'ipotesi residuale anzidetta. Si tratta quindi di una norma malfatta, malproposta, malespressa, ma necessaria secondo l'assetto politico che la giustizia in Italia deve avere e secondo i dettami, gli imperativi di una corrente politica della magistratura che si identifica, purtroppo, con la sinistra politica o con parte di essa. Noi non sappiamo se questa nostra battaglia doverosa avrà la meglio su questa ottusa, insistente e prevaricante violenza contro il giusto processo: temo che la perderemo; temo che dovremo indicare al paese ancora una volta la testimonianza di quale sia il livello di cultura giuridica, di capacità etica e tecnica che i nostri contraddittori danno in questa temperie difficile della vita giudiziaria italiana.

Voglio però — come, non dico auspicio, ma come desiderio riposto nell'animo — perorare la causa del convincimento, del tentativo di convincimento — meglio — della dissuasione, nei confronti di questa maggioranza, di questo Governo, così bene rappresentato in quest'aula, sebbene numericamente « non ricco », affinché essi si rendano conto di quale arretramento continuo e in

tutti i settori della vita pubblica vadano spingendo il paese e l'organizzazione sociale e formale della sua collettività.

Se abbiamo il dovere di sottoporci alla prevalenza del numero, nessun dovere abbiamo nel tacere la nostra ferma e accorata protesta contro questa rozza, illiberale e catastrofica maggioranza che non conosce, che non ha sensibilità, che non ha decenza nel proporre strumenti come questo. Perderemo adesso, ma davanti alla vera storia del paese, siete già perdenti, signori della maggioranza (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

**MICHELE SAPONARA.** Non ho la fortuna di avere, come l'onorevole Bonito, una vecchia zia novantenne da cui trarre ispirazione né ho avuto la possibilità di consultare tutti quei vocabolari di cui ha parlato lo stesso collega. Sarò quindi costretto « a volare basso » e, naturalmente, a restare con i piedi per terra e al tema oggi in discussione. A quest'ora, dopo aver sentito numerosi colleghi — da ultimo, l'onorevole Mancuso —, si ha peraltro il dovere della sintesi e di non tediare l'uditorio; ed io mi atterrò a questo programma.

Noi siamo decisamente contrari al decreto-legge del Governo e lo siamo ancor di più alla modifica che dello stesso è stata operata dalla Commissione giustizia. Ricordo che quest'ultima ha deliberato con una maggioranza risicata, sofferta e « mortificata » atteso che, alcuni colleghi della maggioranza, avrebbero votato volentieri a favore dell'emendamento Pisapia che costituiva un accettabile compromesso tra le esigenze del Governo e quelle dell'opposizione.

Molti popolari, l'onorevole Miraglia del Giudice ed altri, erano pronti a votare, poi, all'ultimo momento hanno votato contro e quindi si è determinata la maggioranza che sappiamo. L'opposizione non portava avanti un discorso di schieramento, ma rivendicava e rivendica l'attua-

zione del giusto processo che è stata una conquista di civiltà in quanto ha costituzionalizzato i principi di cui all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giusto processo sia alla Camera sia al Senato, prima al Senato e poi alla Camera, è stato approvato quasi all'unanimità. Diceva l'onorevole Mancuso che ancora si sente il calore degli applausi che hanno accompagnato quella approvazione.

Noi riteniamo che il decreto governativo e più ancora l'emendamento della presidente Finocchiaro, fatto proprio dalla Commissione, sia la negazione e la sconfessione del giusto processo.

Certo, signori, disturbano sempre gli scioperi o le astensioni del lavoro, specialmente di coloro che esercitano un servizio di pubblica necessità e molte volte non riscuotono approvazione. È grave però oltre che ingiusto e addirittura ingiurioso che si dica, da parte dell'associazione nazionale dei magistrati, che il potere politico è condizionato dagli avvocati penalisti, così come abbiamo letto stamattina.

Orbene, noi non siamo condizionati, non siamo sotto schiaffo o sotto il cappio, signori parlamentari ed amici, ma condividiamo le preoccupazioni degli avvocati il cui parere, così come il parere dei magistrati e degli studiosi del processo penale, noi abbiamo più volte sollecitato e mostrato di gradire e di apprezzare.

Che la nostra posizione sia più che giustificata, come lo sono le preoccupazioni dei penalisti e di tutti gli avvocati, discende dalla lettura sia pur sommaria del dibattito che ha preceduto l'approvazione del giusto processo.

Il codice del 1989 ispirato al processo accusatorio (ma non ha completamente realizzato e recepito tale principio) prevedeva e prevede la parità delle parti e la formazione della prova al dibattimento. La Corte costituzionale con le sentenze del 1992 ha travolto questi principi autorizzando l'utilizzabilità ai fini della prova di dichiarazioni acquisite dalla polizia giudiziaria o dal PM e non confermate in dibattimento. Perciò si svolse la grande battaglia sull'articolo 513. La legge del 7 agosto approvata a larghissima maggio-

ranza, quasi all'unanimità, riparò a tale *vulnus*, specialmente con l'articolo 6. Ma la Corte costituzionale, con la criticatissima sentenza (l'onorevole Marotta dice sempre di trattarsi di sentenza sciagurata) del 26 novembre 1998, n. 361, l'ha dichiarata incostituzionale invitando però il potere legislativo a risolvere il problema. Così si arriva all'articolo 111 che, fra l'altro, stabilisce che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (è l'argomento che ci riguarda più da vicino) e che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

L'articolo 2, poi, è del seguente tenore: « La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore ». Orbene, riteniamo che il decreto-legge governativo e l'emendamento sostitutivo proposto dalla presidente della Commissione e fatto proprio dalla Commissione stessa, sia pure con una risicata maggioranza, non rispettino il dettato costituzionale. Sembra quasi che, secondo il Governo e la maggioranza, l'articolo 2 abbia sospeso l'applicazione dei principi costituzionali ai processi in corso e, quel che è più grave, li abbia sospesi per qualche anno, cioè per la presumibile durata di detti processi, che come sappiamo non è inferiore ai due-tre anni.

Il principio è quello del contraddittorio nella formazione della prova, e contraddittorio significa trovarsi faccia a faccia con chi accusa, porgli le domande, sollevare le necessarie contestazioni. Cari colleghi, l'opposizione, che di tutto può essere accusata fuorché di aver fatto uno sterile ostruzionismo, essendo intervenuta su ogni argomento in Commissione ed avendo sempre portato un efficace con-

tributo in aula, ha proposto alcuni ragionevoli emendamenti, richiamando in sostanza l'articolo 6 della legge di modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale. Per quest'ultimo, si prevedeva il richiamo della persona le cui dichiarazioni erano state acquisite senza consenso, con la formula « ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame »: questo in primo grado, in appello ed in sede di rinvio d'annullamento da parte della Corte di cassazione.

Quindi, avevamo proposto il richiamo di queste persone, cari colleghi e, a dire il vero, un autorevole collega della maggioranza, Miraglia Del Giudice, aveva addirittura proposto un emendamento del seguente tenore: « I principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale n. 2 del 1999 si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in ogni stato e grado del procedimento ». Quindi, un componente della maggioranza va al di là di quanto proponiamo noi e a nulla vale l'interpretazione che altro componente della maggioranza, l'onorevole Parrelli, dà sul modo in cui è stata elaborata la legge transitoria di attuazione. Ennio Parrelli, infatti, rileva che l'articolo 2 della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione avrebbe potuto essere formulato prevedendo che i principi del giusto processo si applicano ai procedimenti in corso e che la legge ne regola l'applicazione; si è invece preferita la formula secondo cui la legge regola l'applicazione dei suddetti principi ai procedimenti in corso.

L'onorevole Parrelli sostiene che questa formula equivoca autorizza interpretazioni diverse; un fatto è certo: il problema c'è, è stato posto dall'onorevole Miraglia Del Giudice, oltre che da noi in via del tutto subordinata, quindi non si può affermare che è l'opposizione a fare ostruzionismo e a pretendere chissà che cosa, condizionata dagli avvocati.

La maggioranza agita lo spauracchio dell'appesantimento dei processi con il

pericolo di prescrizione e di scarcerazione di pericolosi delinquenti. La presidente della Commissione, onorevole Finocchiaro Fidelbo, lo fa con garbo e con misura, l'onorevole Bonito con toni apocalittici, invocando l'opinione pubblica, la figura che faremmo davanti alla stessa che non si sentirebbe tutelata nei suoi diritti di sicurezza.

All'inizio del mio intervento ho detto che avrei volato basso e che sarei stato concreto; orbene, il pericolo della prescrizione è facilmente ovviabile, atteso che l'articolo 6 della legge n. 113 diceva, appunto, che: « Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate dall'articolo 513 del codice di procedura penale, fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in nessun caso superare il termine di sei mesi ». In sei mesi, altro che citazioni di testimoni e assunzione o tentativo di assunzione della nuova prova!

L'altro pericolo, quello più concreto, che fa più paura e che terrorizza sarebbe il seguente: si corre il rischio di scarcerare pericolosi delinquenti facenti parte della mafia, della 'ndrangheta, della criminalità organizzata. Si dice « pericolosi delinquenti », ma occorre ricordare che, innanzitutto, il termine massimo di carcerazione preventiva è di nove anni: come la mettiamo con la presunzione di non colpevolezza? Si presumono non colpevoli, e tutti sappiamo che si possono facilmente controllare, solo che si voglia farlo, solo che si abbia la volontà politica di farlo.

Se qualche presunto criminale riacquista la libertà, vorremmo non applicare per questo le sacrosante regole del giusto processo a migliaia di altri cittadini detenuti o a piede libero, che potrebbero risultare innocenti dall'applicazione delle regole del giusto processo? È chiaro che ripugna proporre la sospensione dei termini di carcerazione preventiva perché non si può far pagare il disservizio della giusti-

zia a cittadini che fino all'eventuale condanna definitiva si presumono non colpevoli. Tuttavia, come diceva il collega Cola, anche se ripugna, si può proporre la sospensione della carcerazione, sempre che lo richieda l'interessato. Non ci dobbiamo scandalizzare se quest'ultimo, facendo i suoi calcoli, ha convenienza a tentare di sentire i suoi accusatori e, quindi, di rischiare qualche settimana, qualche mese in più di carcere in cambio della prospettiva di un'assoluzione o, comunque, di un processo giusto, di una sentenza emessa dopo un contraddittorio legittimo. Si tratta, infatti, di una scelta difensiva, così come lo è il ricorso al giudizio abbreviato, al rito abbreviato, al patteggiamento.

A questo punto occorre fare alcune considerazioni pacate ma severe. La maggioranza ha presentato la riforma del giudice unico come una riforma epocale che, con la competenza penale del giudice di pace e con la depenalizzazione, avrebbe liberato molti giudici, sostenendo che, quindi, vi sarebbero stati molti più giudici che avrebbero potuto approfondire le proprie energie nella trattazione di processi importanti, quali quelli relativi alla criminalità organizzata, che potevano interessare la sicurezza dei cittadini più di quanto potessero interessare i reati « bagatellari ».

Dopo che abbiamo approvato *coacti*, votando a favore, astenendoci o votando contro, la figura del giudice unico e tutti gli altri corollari, nella speranza che finalmente si potesse por mano a pochi processi, ma trattati bene, con il giusto processo e con tutte le regole di cui all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo trasfuse nella nostra Costituzione, ci sentiamo dire di no, che ciò non è possibile, perché c'è il pericolo delle prescrizioni e delle scarcerazioni.

Signori, quando si è approvato il giusto processo vi era la volontà di trarre tutte le conseguenze o vi era la riserva mentale di non applicare il giusto processo e di dire che vi era già l'articolo 24 della Costituzione che garantiva il diritto di difesa? L'articolo 111 è stato allora un esercizio di retorica inutile.

Faccio un'altra considerazione: il Governo, rappresentato dal sottosegretario Li Calzi, che segue tutte le vicende del giusto processo e tutte le altre riguardanti il processo, ha pensato che la lungaggine dei processi possa dipendere, oltre che dalla carenza degli organici, anche dalla scarsa produttività dei magistrati? È un luogo comune antipatico accennare sempre alle lunghe ferie, ma, vivaddio, è un argomento che abbiamo posto, proposto e denunciato tante volte, ma non abbiamo mai avuto una risposta in merito: si parla di organici, ma non si parla di ferie. Il Governo sa che molti processi sulla criminalità organizzata iniziano nel primo pomeriggio, anziché alle nove, perché non si riesce a tradurre i detenuti dalle carceri in cui sono rinchiusi? Questi sono discorsi concreti, che pure dobbiamo fare. Il ministro sa che le ultime scarcerazioni a Milano sono state provocate dal fatto che un giudice ha depositato la sentenza dopo un anno e tre mesi, dopo un anno e mezzo?

Certo, se i capi, anziché trascorrere gran parte del loro tempo partecipando a tutte le cerimonie, le manifestazioni, le interviste, le conferenze stampa e le esternazioni, controllassero un po' di più la produttività dei magistrati loro sottoposti — non so se si dica « sottoposti », se ciò si possa conciliare con l'indipendenza, l'autonomia e il rispetto della magistratura — nel loro distretto, nella loro circoscrizione o ufficio e, comunque controllassero meglio il funzionamento della macchina giudiziaria, forse sarebbero più utili alla causa. Concludo, signori parlamentari ed amici, auspicando, come è stato già fatto dai miei colleghi, che questo dibattito possa portare ad un momento di riflessione, perché ho l'impressione che non siamo molto lontani. Questo dipende, ovviamente, soprattutto dalla volontà della maggioranza e guai se anche in questo campo si « blindasse » il provvedimento, perché ripeto ancora una volta che l'opposizione, in materia di giustizia, ha portato sempre un contributo e ha dimostrato sempre grande ragionevolezza. Quindi, penso che abbiamo diritto ad un riconoscimento ed auspicio che le nostre

tesi, ragionevolissime, vengano prese nella dovuta considerazione (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, signor relatore, forse il dibattito in corso dimostra anzitutto una cosa: che ancora non è del tutto acquisito il valore politico e culturale del giusto processo. Qualcuno ha detto che questa espressione non avrebbe senso, perché ogni processo è per definizione giusto: ecco, questo è il segno della lontananza che esiste tra questa, che è una rivoluzione copernicana totale, e le convinzioni correnti. Giusto processo vuol dire che vi è un modello di processo che sta prima della legge: è una specie di giusnaturalismo processuale, un *a priori*, un modello di processo che noi riconosciamo come tale solo se ha certe caratteristiche, che non derivano dalle norme procedurali, ma dal fatto che questo modello di processo corrisponde ad un tipo di società in cui noi crediamo, cioè una società in cui persona umana e Stato sono alla pari, cittadino e autorità sono alla pari.

In questa prospettiva, una norma transitoria non può che avere una portata limitatissima. Forse non si è prestata sufficiente attenzione ad un dato: non sono i singoli processi a dover essere giusti (dunque, con la possibilità che i singoli processi siano disciplinati da regole diverse), ma la giurisdizione che si attua attraverso il giusto processo. Dunque, il giusto processo è un carattere della giurisdizione nel suo complesso.

Alla luce di queste considerazioni, non si può non valutare, anche per il senso politico di quello che sta accadendo, la differenza di fondo, profonda, che ha peraltro determinato reazioni nella categoria forense, tra il decreto-legge (che certo garantista del tutto non era) e la proposta di modifica approvata dalla Commissione: sono differenze radicali. Secondo il decreto-legge, i principi del giusto processo si applicano nella loro integrità

ai processi in cui non è stato dichiarato aperto il dibattimento, dunque a tutti i processi che sino a questo momento si trovano nella fase delle indagini, dell'udienza preliminare e in attesa di apertura del dibattimento. La seconda caratteristica del decreto-legge è che, sino a quando non saranno approvate le norme di attuazione dell'articolo 111, la prova si potrà anche non formare nel contraddittorio, ma da quel momento in poi vi sarà un recupero totale dei diritti legati al giusto processo.

Ebbene, il testo approvato dalla Commissione va in senso diametralmente opposto. Innanzitutto, il numero di processi che non avranno la garanzia dell'equità, secondo i criteri dell'articolo 111 della Costituzione, crescerà enormemente, in quanto sono sottratti alla tutela prevista da quella norma costituzionale tutti i processi in cui il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale; siamo, cioè nella fase della richiesta di rinvio a giudizio.

La seconda differenza di fondo consiste nel fatto che questa perdita dei diritti non è provvisoria ma definitiva, fino alla sentenza passata in giudicato. Questi passi indietro non sono certo sanati dall'aver introdotto la disposizione secondo cui le prove e le dichiarazioni di chi si sia sempre e volontariamente sottratto al contraddittorio sono valutate solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

A cosa fanno riferimento tali diverse modalità? Forse una dichiarazione spontanea o un memoriale saranno sufficienti, anche se non vi sarà il vaglio del contraddittorio? Accanto al decreto-legge e al testo proposto dal relatore non si può non considerare che sono stati presentati numerosi emendamenti da parte della maggioranza nel senso di aumentare le garanzie (non di diminuirle). Si trattava di emendamenti che proponevano una verifica più rigorosa della prova (mi riferisco all'emendamento presentato dall'onorevole Manzione) o diretti ad allargare l'area dei processi garantiti dall'articolo 111 della Costituzione (mi riferisco all'emenda-

mento presentato dall'onorevole Miraglia Del Giudice). Ebbene, al momento del voto, questi principi radicali — e non semplici dettagli — del processo penale sono stati abbandonati!

Prima di entrare nel merito delle questioni, vorrei svolgere alcune valutazioni politiche su quel che sta accadendo. Vorrei, innanzitutto, esprimere una forte preoccupazione per la mancanza di una direzione politica in materia di giustizia: nel momento in cui il ministro della giustizia presenta un testo ed esso viene radicalmente modificato, vuol dire che non c'è più corrispondenza di intenti e di ideali tra il ministro e la sua maggioranza. Vi è, poi, un altro profilo di natura politica: mi riferisco alla convergenza che si ripete permanentemente tra scelte della maggioranza, posizioni del Consiglio superiore della magistratura e anatemi lanciati dall'associazione nazionale magistrati; il ripetersi di un blocco di potere — e di convinzioni — comune alla parte politica e alla magistratura non può non creare allarme!

Infine, vorrei sottolineare il problema legato alla subordinazione politica e culturale degli alleati dei Democratici di sinistra, che prendono una posizione e poi l'abbandonano di fronte ad una proposta in senso totalmente diverso. Ciò crea certamente una grande confusione in materia di giustizia, in quanto non vi sono più punti di riferimento chiari: non si sa se decide il ministro o la maggioranza nel nome dei Democratici di sinistra, o tutta la maggioranza. Ciò crea, anche nel cittadino, un senso di sconforto, in quanto non si sa che cosa accadrà domani perché, comunque, non vi è nulla di certo.

Partiamo, allora, dal significato dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, in base al quale dobbiamo regolarci per redigere la norma transitoria.

Non sto a citare vocabolari, ma parto da un dato: il testo ci dice che la legge regola l'applicazione dei principi della legge costituzionale. Allora, ciò dà luogo a tre possibili interpretazioni e si tratta di scegliere quella più corretta, quella che ci vincola, al di là delle nostre convinzioni e posizioni politiche.

Il primo punto è che, se una legge regola l'applicazione dei principi, vuol dire che non vi è una *deminutio* di questi principi, ma che essi sono applicati secondo determinate regole che la legge deve porre. Ciò è evidente: non è che in questo modo si rende inutile la legge costituzionale, perché il problema è quello di coordinare la formazione della prova nel processo in corso con la novità introdotta dal nuovo testo dell'articolo 111 (la prova già acquisita, il grado d'appello, il grado di cassazione). A me pare non vi sia alcun dubbio sul fatto che il legislatore costituzionale avesse in mente lo stesso schema della legge del 1997, anch'essa in materia di giusto processo: cioè, una volta dettate le regole della formazione della prova si è posto il problema di come queste regole siano inseribili nei procedimenti in corso. Da ciò nasce la nostra proposta di ripetere, a livello di legge ordinaria, lo schema dell'articolo 6 più volte ricordato. Si è dovuto costituzionalizzare il principio della formazione della prova in contraddittorio, ma mancava la norma corrispondente a quella contenuta nell'articolo 513 del codice di procedura penale, rispetto ai procedimenti in corso.

Vi è poi una seconda interpretazione, che mi pare sia poi quella seguita dalla Commissione, su *input* del presidente: l'articolo 2, cioè, comporta l'esclusione dei principi di cui all'articolo 111 ai procedimenti in corso...

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Non è questo, tant'è vero che il testo è un adeguamento rispetto ai criteri di valutazione della prova in relazione al nuovo testo dell'articolo 111.

GAETANO PECORELLA. Anche in merito a questo è possibile dare una risposta. Comunque, per quanto riguarda la formazione della prova non c'è dubbio che l'articolo 111 non trova applicazione ai procedimenti in corso. Sulla valutazione della prova, poi, si può fare qualche ulteriore considerazione. Ma se questo fosse stato l'intento del legislatore costituzionale, la norma sarebbe stata molto semplice: « I

principi di cui all'articolo 1 non si applicano ai processi in corso». Credo, insomma, che un legislatore un minimo avveduto non avrebbe determinato tanta difficoltà di comprensione, ma avrebbe dettato una norma chiara e semplice: se non ha scritto questo, vuol dire che comunque, in una misura che è da stabilire, i principi di cui all'articolo 1, e in primo luogo il principio di formazione della prova, devono applicarsi ai procedimenti in corso.

Vi è poi una terza soluzione possibile, quella di rendere compatibile il principio *tempus regit actum* con le nuove regole in materia di formazione della prova. È la proposta avanzata dall'onorevole Pisapia, che si sostanzia in ciò: le prove già acquisite al dibattimento restano valide ed utilizzabili, le nuove prove devono essere acquisite secondo il principio di cui all'articolo 111. A me pare che questa tesi contenga un errore prospettico, ossia quello di attribuire il principio *tempus regit actum* al momento dell'assunzione della prova e non a quello della sua utilizzazione ai fini del decidere. Nella proposta di distinguere tra la prova già acquisita al dibattimento e quella da acquisire in relazione alle garanzie di cui all'articolo 111, cioè, non si tiene conto del fatto che non è la fase dell'assunzione quella che conta, ma la fase della decisione sulla base di certe prove: e le prove devono essere quelle che in quel momento corrispondono alle regole. Tuttavia, a noi pare che una simile soluzione corrisponda quanto meno ad una esigenza, quella di non differenziare i vari processi per ciò che riguarda il momento in cui la prova viene formata: almeno da questo punto di vista, vi è una unitarietà di valori. L'esempio citato dal relatore è molto interessante perché evidenzia il discrimine tra una visione culturale ed un'altra. Il relatore ha osservato che se, nello stesso processo, un coimputato viene giudicato sulla base della vecchia legge e un altro sulla base dell'articolo 111, si potrebbe avere una disparità, nel senso che la persona che viene giudicata sulla base della vecchia legge potrebbe essere condannata mentre l'altra essere assolta.

Questa è la nostra convinzione. È ingiusto che una persona sia stata condannata sulla base di un processo che non condividiamo più.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. È giusto!

GAETANO PECORELLA. A questo punto, raddoppiamo l'ingiustizia continuando a giudicare sulla base di regole che non condividiamo più! La disparità è in favore delle garanzie e non in sfavore delle stesse!

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Non si può richiedere un'applicazione retroattiva!

GAETANO PECORELLA. Certo, ma non posso nemmeno ritenere che, in base all'articolo 111, non si applicano le garanzie pur di creare uno stato di ingiustizia pari a quello che c'è stato nel passato.

A noi pare che il testo approvato dalla Commissione non possa essere condiviso. Lo dico non per ragioni politiche ma perché esso contrasta con principi essenziali, cardinali della nostra Costituzione.

La prima ragione è che la formulazione della norma di attuazione introduce una moratoria rispetto all'entrata in vigore della norma costituzionale, e per un tempo assai lungo; i processi che oggi si trovano nella fase delle indagini preliminari, infatti, arriveranno al dibattimento fra anni e i processi che oggi si trovano in una fase successiva a quella dell'esercizio dell'azione penale non godranno, per sempre, delle garanzie. Dunque ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio congelamento, ad una paralisi dei principi che abbiamo approvato.

Vi è poi una seconda ragione. Certo, si crea una disparità di trattamento, ma perché per ragioni puramente accidentali, ossia che il pubblico ministero abbia chiesto o non abbia chiesto l'udienza preliminare, c'è chi gode o non gode delle garanzie del giusto processo. In sostanza, se un imputato è sfortunato perché nei suoi confronti è stato richiesto, ad esempio il giorno

6 di gennaio, il rinvio a giudizio, questi non potrà avvalersi delle garanzie di cui all'articolo 111, mentre se ne potrà avvalere se la richiesta è stata avanzata il giorno 8 di gennaio! Ciò — checché se ne dica — non risponde ad alcun criterio di ragionevolezza. Contro questa formulazione vi è una considerazione logica molto semplice: una prova o c'è o non c'è! Intendo dire che non è possibile che in un ordinamento si possa considerare, in un processo, per alcuni fini, una certa entità come prova ma non tale in altri. È una scelta di razionalità. Se valutiamo che la prova è solo quella formata in un certo modo, è impossibile dire che è prova anche ciò che è formato diversamente. Altrimenti qualcuno potrebbe dire che è prova la dichiarazione non sottoposta al vaglio dibattimentale e qualche altro dirà invece che non è prova. Su questo non è possibile trovare altra soluzione che non sia quella di una linea rigorosa. Un certo elemento introdotto in un processo o è prova per tutti o non lo è per nessuno.

Quali sono le vie che si possono seguire? A me pare che la garanzia appiccaticcia, fittizia dell'incidente probatorio serva assai poco e comunque crei una serie di problemi insoluti. Serve poco perché il ricorso all'incidente probatorio aveva un suo significato nel momento in cui nella proposta dell'onorevole Pisapia si diceva che per la prova non ancora assunta si applicano le regole di cui all'articolo 111. Ma se non si applicano le regole dell'articolo 111, che motivo c'è di fare un incidente probatorio nel quale si acquisisce la dichiarazione non confermata, esattamente come si farà durante il dibattimento? E poi, a chi si chiede l'incidente probatorio? Ad un giudice che non è più giudice del processo, al tribunale che non ha i poteri per fare un incidente probatorio? Il fatto che in un decreto-legge si introduca un istituto nuovo senza regolarlo, francamente mi pare assai problematico. E allora, quali sono — a mio avviso — i criteri guida, cui possiamo attenerci per una soluzione ragionevole ed equilibrata? Il primo criterio è che la norma transitoria deve restare in vigore sinché l'ordinamento non sia stato adeguato all'articolo 111. Questa è la solu-

zione data dal Governo; essa presenta una sua ragionevolezza perché, quando tutto il regolamento viene adeguato ad un principio costituzionale, non si riesce a spiegare per quale motivo alcuni processi dovrebbero proseguire con norme che sono del tutto superate e, comunque, diventate incompatibili con la Costituzione.

La seconda linea possibile da seguire è che le nuove prove devono essere assunte in dibattimento o nell'incidente probatorio secondo le regole stabilite dall'articolo 111, perché non vi è alcun motivo di non applicare questi principi a ciò che è ancora da farsi. La salvezza degli atti, questo principio che non è costituzionale, ma che è stato tante volte richiamato, ha senso rispetto agli atti già formati, ma rispetto a quelli da formare, nella fase dibattimentale, mi pare non sia richiamabile.

Il terzo aspetto attiene alla valutazione della prova ed è scritto in Costituzione: « La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore ».

Introdurre regole di modifica dell'articolo 192 può significare, in qualche modo, convalidare che, in altri casi, si possono applicare principi meno rigorosi e meno garantisti nella valutazione della prova. L'esempio è proprio nel testo che distingue tra la prova di chi si sia volontariamente sottratto e la prova di chi, invece, non abbia reso dichiarazioni perché minacciato o indotto. Ciò consente l'acquisizione, ma la valutazione non può essere di natura diversa. Non si può concludere, dal momento che vi è stata un'acquisizione dovuta a ragioni diverse, che anche la valutazione debba essere fatta con criteri diversi. Una prova o è solida, perché ha riscontri, o non c'è e, quindi, il criterio deve essere uguale per tutte le prove, comunque assunte nel dibattimento. A me pare che la norma costituzionale sia più che sufficiente per regolare la valutazione della prova.

Concludo con un'osservazione che credo la lealtà intellettuale del relatore non potrà negare. Certamente la politica

— lo sappiamo — è l'arte del possibile, ma la procedura penale è la scienza del giusto. E allora, su ciò che è giusto non è consentito fare compromessi, né valutare profili che attengono all'ordine pubblico, né preoccuparsi degli effetti sul consenso collettivo: o una legge è giusta in materia di diritti e di procedura o una legge è ingiusta. A me pare che, per le ragioni che ho detto, quella che la Commissione propone sia una legge ingiusta (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Donato Bruno. Ne ha facoltà.

**DONATO BRUNO.** Signor Presidente, debbo innanzitutto ringraziare i colleghi Cola, Marotta, Saponara, Pecorella, Mancuso e Taradash perché mi evitano di entrare nel merito del provvedimento, in quanto credo che grazie a loro ognuno di noi abbia chiaro l'oggetto della discussione e che tutti abbiano esattamente comprese le ragioni della « virulenta » opposizione che stiamo facendo al decreto-legge votato in Commissione.

Voglio far rilevare subito come in questo dibattito in Assemblea sia assolutamente carente, addirittura assente, la maggioranza. Abbiamo assistito ad un intervento da parte del rappresentante dei Democratici di sinistra; non è però presente il rappresentante del PPI, né lo sono quelli di Rifondazione comunista, dei Verdi né degli altri partiti che costituiscono la maggioranza. Credo che questo sia un segnale politico significativo, che va sottolineato, in quanto ciò che si è verificato in Commissione è un po' quello che sta accadendo in questa sede al contrario. In Commissione è stato formulato un emendamento da parte del presidente mentre, nel contempo, l'onorevole Pisapia aveva provveduto a produrre un testo che recepiva in una certa misura le osservazioni sollevate sia all'emendamento governativo sia a quello della relatrice e presidente. Poiché fino ad oggi ciò non è emerso nella sua chiarezza, vi è da dire che quello dell'onorevole Pisapia era stato giudicato in quella sede un testo sul quale

si poteva ancora discutere, ma che aveva registrato un ampio consenso da parte di tutta l'opposizione, nonché da parte del responsabile della giustizia del PPI, onorevole Carotti, da parte dell'onorevole Parenti oltreché, chiaramente, dello stesso proponente oltre che dell'onorevole Miraglia Del Giudice, in rappresentanza dell'UDEUR. È questo che crediamo vada sottolineato e che rende ai nostri occhi un po' incomprensibile quale sia la funzione della relatrice e presidente della Commissione. A suo tempo nutrivamo un sospetto, quello del « mal di pancia » che la maggioranza ha sempre avuto in sede di approvazione sia dell'articolo 513 sia del provvedimento sul giusto processo. Ebbene, quando si tratta di dare applicazione a questi principi ed ogni qualvolta ci troviamo dinanzi al commento o a sentenze additive della Corte costituzionale che ci fanno fare dei passi indietro, ovvero a tutta una serie di rilievi ed osservazioni, constatiamo che i tentativi della maggioranza sono quelli di farci retrocedere e di far sì che le misure che la Camera e il Senato sono riusciti a realizzare, soprattutto in sede di modifica costituzionale, possano in qualche modo essere svilite, umiliate, schiaffeggiate.

Come opposizione, non possiamo quindi augurarci che vi siano delle sospensioni delle garanzie. La nostra è una battaglia che verrà portata avanti, ma che purtroppo non sappiamo da quanti venga ascoltata. Lo ripeto: l'assenza della maggioranza è un segnale abbastanza eloquente. Assisteremo ancora una volta alla battaglia dei numeri, alla forza dei numeri, che non è certamente quella della parola e del convincimento. Se vi fossero stati buoni argomenti a sostegno del testo che la relatrice ha presentato, probabilmente in questa sede avremmo ascoltato altre considerazioni. Le argomentazioni sono venute solo dall'opposizione, così come le buone osservazioni, le critiche costruttive.

Concludo quindi il mio intervento con l'auspicio e con l'augurio che la presidente della Commissione ritiri il suo emendamento e si assuma come base quello dell'onorevole Pisapia, così come ho sug-

gerito in Commissione, tentando di lavorare insieme su quella proposta. Credo infatti che questo non sarebbe certamente il miglior risultato bensì quello che più si avvicinerrebbe al dettato dell'articolo 111. È quello che noi ci auguriamo e che credo anche i cittadini si augurino per l'affermazione di quei principi che a parole anche la maggioranza a volte crede di sostenere: ma nei fatti purtroppo — debbo dirlo con grande rammarico — in numerosissime occasioni questo non si verifica.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 6669)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Signor Presidente, non credo sia necessario replicare in quanto le argomentazioni svolte oggi sono state abbondantemente ascoltate e reciprocamente contestate nel corso della discussione svoltasi in Commissione; in ogni caso, avremo altre occasioni per intervenire. Ringrazio, comunque, i colleghi che hanno preso parte alla discussione odierna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 1° febbraio 2000, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(ore 15)

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Bossi (Doc. IV-*quater*, n. 104).

— *Relatore*: Ceremigna.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4197 — Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (*Approvato dal Senato*) (6483);

*e delle abbinate proposte di legge:* BOATO; GIOVANARDI; ROSSETTO; COMINO ed altri; VOLONTÈ ed altri; PAISSAN; FOLLINI; PECORARO SCANIO; BERTINOTTI ed altri; CALDERISI ed altri (2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533).

— *Relatori*: Massa, per la maggioranza; Armaroli, Romani e Follini, di minoranza.

**La seduta termina alle 18,45.**

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

*Licenziato per la stampa alle 20,45.*